



T-ES(2015)05\_it finale

8 gennaio 2016

## **COMITATO DI LANZAROTE**

Comitato delle Parti alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (T-ES)

### **Primo rapporto di attuazione**

### **Protezione dei bambini contro gli abusi sessuali nell'ambiente di fiducia**

#### **Quadro generale**

Adottato dal Comitato di Lanzarote il 4 dicembre 2015

Segreteria della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini  
contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (Convenzione di Lanzarote)  
F-67075 Strasbourg Cedex

[lanzarote.committee@coe.int](mailto:lanzarote.committee@coe.int)

[www.coe.int/lanzarote](http://www.coe.int/lanzarote)

## Riepilogo

1. Il primo ciclo di monitoraggio dell'attuazione della Convenzione di Lanzarote si concentra sulla protezione dei bambini contro gli abusi sessuali nell'ambiente di fiducia. Due rapporti analizzeranno questa tematica nei 26 Stati che erano Parti della Convenzione quando il ciclo di monitoraggio è stato avviato.<sup>1</sup>
2. Questo primo rapporto<sup>2</sup> fornisce il quadro informativo generale sull'abuso sessuale dei bambini nell'ambiente di fiducia e affronta quattro serie di tematiche: i) la penalizzazione dell'abuso sessuale di minori nell'ambiente di fiducia; ii) la raccolta di dati su abusi sessuali su minori nell'ambiente di fiducia; iii) l'interesse superiore del minore e i procedimenti penali a misura di bambino relativi ai casi di abusi sessuali su minori nell'ambiente di fiducia del bambino fiducia; e iv) la responsabilità delle persone giuridiche in relazione a tali casi.
3. Per quanto riguarda la penalizzazione dell'abuso sessuale di minore nell'ambiente di fiducia, il Comitato Lanzarote ha scoperto che la maggioranza delle Parti protegge i bambini dagli abusi sessuali nel contesto di alcune relazioni e contesti specifici (ad esempio in famiglia, a scuola, nelle istituzioni). Alcune parti più in generale penalizzano l'abuso sessuale su minori derivanti da "sfruttamento abusivo di una posizione, uno status o una relazione". Solo una usa, nella definizione del reato, la formulazione più ampia della Convenzione di Lanzarote di "abuso di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza" da parte dell'autore sulla vittima. Il Comitato Lanzarote si rammarica del fatto che la stragrande maggioranza delle Parti non includa nell'ambiente di fiducia del bambino tutte le possibili persone che potrebbe abusare della loro posizione di fiducia, autorità o influenza (ad esempio amico di un genitore o un collega, un amico di un fratello/una sorella maggiore, un vicino di casa, ecc.).
4. Per quanto riguarda la raccolta dati, il Comitato di Lanzarote ha rilevato che la maggior parte delle Parti non fa uso di meccanismi specifici di raccolta dati o punti di contatto incaricati di raccogliere dati sugli abusi sessuali su minori in generale, inclusi quelli sugli abusi sessuali commessi nell'ambiente di fiducia. I dati sono raccolti in modo frammentario all'interno del quadro più ampio di tutti i tipi di abusi e di abbandono. Tuttavia disporre di dati specifici sugli abusi sessuali, inclusi nell'ambiente di fiducia, è essenziale per sviluppare, adeguare e valutare politiche volte alla protezione dei bambini in questo ambito. Se i dati raccolti sono completi, affidabili e comparabili a livello internazionale è più facile comprendere e definire le politiche necessarie per affrontare il fenomeno degli abusi sessuali nell'ambiente di fiducia. Per questo si rivela urgente la nomina/istituzione di un'agenzia/un meccanismo di coordinamento o punto di contatto a livello nazionale o locale incaricato di raccogliere e valutare tali dati e rendere i dati disponibili. Laddove esiste un vasto sistema di segnalazione dei casi di abusi sessuali commessi nell'ambiente di fiducia, i dati raccolti sono più completi. A questo proposito il Comitato prende atto che la segnalazione obbligatoria ha un impatto sulla raccolta dati, in quanto viene segnalato, e di conseguenza registrato, un numero maggiore di casi.

---

<sup>1</sup> Altri 13 Stati sono divenute Parti della Convenzione successivamente a quella data. E saranno incluse nel secondo ciclo di monitoraggio.

<sup>2</sup> Le strutture, i provvedimenti e le procedure in atto per prevenire e proteggere i bambini dagli abusi sessuali nell'ambiente fiducia ("le strategie") saranno oggetto del secondo rapporto previsto per il 2017.

5. Per quanto riguarda l'interesse superiore del minore e i procedimenti penali a misura di minore nel contesto di un reato in cui il presunto autore fa parte del cerchio di fiducia del minore, il Comitato ha trovato che le Parti dovrebbero prestare maggiore attenzione alle regole, procedure, ai provvedimenti e agli accorgimenti che hanno dimostrato di essere efficaci nel ridurre il trauma dei minori. Il presente rapporto quindi identifica una serie di pratiche promettenti in alcune aree specifiche, Tali pratiche sono state evidenziate nel rapporto, dato che hanno dimostrato di contribuire a ridurre al minimo il disagio nella vita del minore. In particolare, il Comitato di Lanzarote ha sottolineato l'impatto positivo sul minore di un approccio coordinato e globale per i casi di abuso sessuale su minore, come quello forniti dalle Case dei bambini o da strutture simili. Si osserva che, nonostante tutte le Parti riconoscano che i minori vittime di abuso sessuale dovrebbero essere aiutati e assistiti in un ambiente non traumatizzare, non in tutti i territori nazionali esistono sedi adeguata a tale scopo.
6. Il Comitato ha riscontrato che tutte le Parti, eccetto una, hanno adottato normative che riconoscono la responsabilità delle persone giuridiche, come imprese commerciali, associazioni ed enti, per atti di abuso e di sfruttamento sessuale di minori. La maggioranza delle Parti non esclude la responsabilità individuale nel caso particolare in cui si suppone la responsabilità delle persone giuridiche.
7. Alla fine del documento si presentano le principali raccomandazioni espresse dal Comitato di Lanzarote sui passi da compiere per migliorare la protezione dei bambini contro gli abusi sessuali nell'ambiente di fiducia per gli ambiti trattati dal presente rapporto. Alla fine di ogni capitolo saranno presentate raccomandazioni specifiche. Tutti i capitoli presentano inoltre una serie di pratiche promettenti. E' indispensabile che tutte le parti interessate, compresa la società civile, collaborino per garantire l'adozione di misure efficaci contro gli abusi sessuali sui minori.

## Indice

INTRODUZIONE .....	6
I. PENALIZZAZIONE DEGLI ABUSI SESSUALI SUI BAMBINI NELL'AMBIENTE DI FIDUCIA.....	9
Articolo 18§1(b), 2° punto: compiere atti sessuali con un minore commettendo abuso di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza sul minore, anche all'interno della famiglia.....	10
Articolo 18: questioni riguardanti il reato penale di abuso sessuale in generale .....	17
Articolo 28: circostanze aggravanti .....	18
II. RACCOLTA DATI SULL'ABUSO SESSUALE DI MINORE NELL'AMBIENTE DI FIDUCIA .....	20
II.1 Articolo 10§2(b): meccanismi per la raccolta data o punti d'informazione monitorare e valutare i fenomeni di sfruttamento sessuale e di abuso sessuale di minori.....	20
III. INTERESSE SUPERIORE DEL MINORE E PROCEDIMENTI PENALI A MISURA DI BAMBINO .....	27
Articolo 30§1: interesse superiore del bambino nelle indagini e nei procedimenti penali .....	27
Articolo 14§3, 2° punto: allontanare la vittima dal suo ambiente familiare quando i genitori o le persone che si occupano del bambino sono coinvolti nel suo sfruttamento o abuso sessuale... ..	31
Articolo 14§4: Assistenza terapeutica, incluso il sostegno psicologico di emergenza per persone vicine alla vittima di abuso sessuale nell'ambiente di fiducia .....	34
Articolo 27§4: misure nei confronti degli autori di reato, quali la decadenza della potestà genitoriale, il controllo o la sorveglianza delle persone condannate .....	35
Articolo 31§4: nomina da parte dalle autorità giudiziarie di un rappresentante speciale della vittima per evitare un conflitto di interessi tra i titolari della potestà genitoriale e la vittima.....	38
Articolo 30§2: atteggiamento protettivo nei confronti delle vittime, assicurando che le indagini e i procedimenti penali non aggravino il trauma sofferto dal minore e che la risposta della giustizia penale sia seguita da una forma di assistenza, se del caso .....	41
Articolo 32: misure legislative o di altra natura necessarie per non subordinare le indagini o le azioni penali per i reati fissati conformemente alla presente Convenzione alla denuncia o all'accusa fatta dalla vittima e per far proseguire il procedimento anche se la vittima ritira la sua denuncia.....	52
Articolo 36§2: misure legislative o di altra natura, conformemente alle norme previste dal proprio diritto interno, necessarie affinché: a. il giudice possa ordinare che l'udienza si svolga senza la presenza del pubblico; b. la vittima possa essere sentita in aula senza essere presente, in particolare mediante il ricorso ad appropriate tecnologie della comunicazione .....	54
IV. RESPONSABILITA' DELLE PERSONE GIURIDICHE .....	58
IV.1 Articolo 26: Responsabilità delle persone giuridiche.....	58
PRINCIPALI RACCOMANDAZIONI CHE EMERGONO DAL RAPPORTO RIGUARDANTE TUTTE LE PARTI..	62

## INTRODUZIONE

1. La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento sessuale e gli abusi sessuali ("Convenzione di Lanzarote") istituisce uno specifico meccanismo di controllo specifico al fine di garantire un'efficace attuazione delle sue disposizioni dalle Parti (articolo 1§2).

2. Il presente è il primo rapporto di attuazione stilato dal Comitato delle Parti alla Convenzione di Lanzarote (il "Comitato di Lanzarote" o "il Comitato"). Il rapporto valuta lo stato di attuazione di un determinato numero di disposizioni della Convenzione di Lanzarote che sono rilevanti per valutare la situazione delle Parti firmatarie riguardo alla "protezione dei minori contro gli abusi sessuali nell'ambiente di fiducia".

### ***Controllo tematico***

3. Nei primi incontri (settembre 2011 e marzo 2012), il Comitato di Lanzarote ha deciso che il suo lavoro di monitoraggio (come la valutazione dell'attuazione della Convenzione) si sarebbe basato su un approccio tematico.

4. La decisione di avviare i cicli di monitoraggio focalizzandosi prima sulla "protezione dei minori contro gli abusi sessuali nell'ambiente di fiducia" è stata unanime. Gli strumenti internazionali esistenti prima della Convenzione di Lanzarote si erano focalizzati principalmente sulla violenza sessuale contro i minori per scopi commerciali (prostituzione, pornografia, traffico). Il Comitato di Lanzarote ha così voluto mettere in evidenza il fatto che i bambini sono spesso vittime di violenza sessuale nel contesto familiare, commesse da persone a loro vicine o nel loro "ambiente di fiducia".

5. Per diffondere il prima possibile le proprie conclusioni sul lavoro di monitoraggio e le raccomandazioni, il Comitato di Lanzarote ha deciso di dividere il primo ciclo di monitoraggio in due parti:

- La prima parte del primo ciclo di monitoraggio (il presente rapporto) valuta il quadro legislativo penale e le relative procedure giudiziarie inerenti all'abuso sessuale di minori nell'ambiente di fiducia ("il quadro generale");
- La seconda parte del 1° ciclo di monitoraggio (il prossimo rapporto nel 2017) valuterà le strutture, le misure e le procedure in atto per prevenire e proteggere i bambini dagli abusi sessuali nell'ambiente di fiducia ("Le strategie").

### ***Parti coinvolte nel primo ciclo di monitoraggio***

6. Il primo ciclo di monitoraggio riguarda le seguenti 26 Parti<sup>3</sup> che aveva ratificato la Convenzione quando è stato avviato il turno di monitoraggio: Albania, Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Islanda, Italia, Lituania,

---

<sup>3</sup> Dall'avvio del ciclo di monitoraggio, altri 13 Stati hanno ratificato la Convenzione di Lanzarote, che conta 39 Stati Parti alla data di adozione del presente rapporto. Le Parti non incluse nel primo ciclo di monitoraggio sono: Andorra, Cipro, Federazione Russa, Georgia, Germania, Lettonia, Liechtenstein, Monaco, Polonia, Slovenia, Svezia, Svizzera e Ungheria. Si veda l'allegato I per lo stato delle firme e delle ratifiche della Convenzione.

Lussemburgo, Malta, Repubblica di Moldavia, Montenegro, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, San Marino, Serbia, Spagna, "Ex Repubblica jugoslava di Macedonia", Turchia e Ucraina.

7. Le 26 Parti sono state controllate nello stesso periodo in modo da dare un impulso su aspetti specifici del tema sottoposto a controllo. Il presente rapporto, pertanto, non affronta la situazione in ogni paese separatamente, ma presenta una panoramica delle tendenze emerse confrontando la situazione in tutte le Parti.

8. L'Articolo 41§1 della Convenzione di Lanzarote stabilisce che il "regolamento interno del Comitato delle Parti determina la procedura di valutazione relativa all'attuazione della presente Convenzione". Perciò le regole 24§3 e 26§3-4 prevedono che:

*"Regola 24§3 Il ciclo de monitoraggio inizierà con la trasmissione di un questionario<sup>4</sup> sull'attuazione delle disposizioni pertinenti della Convenzione rispetto alla tematica scelta."*

*"Regola 26*

*§3 Le Parti inoltrano le proprie risposte al Segretariato in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa entro i termini stabiliti dal Comitato di Lanzarote. Le risposte devono essere dettagliate, riguardare tutte le domande e contenere tutti i testi di riferimento pertinenti. Le risposte saranno rese pubbliche salvo diversamente specificato dalla Parte interessata.*

*§4 Il Segretariato rivolge lo stesso questionario anche ai rappresentanti della società civile, alle ONG e a ogni ente coinvolto nella prevenzione e nella lotta contr lo sfruttamento sessuale e l'abuso sessuale di minori. Questi ultimi sono invitati a rispondere al questionario in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa entro il medesimo termine indicato per le Parti. Le risposte saranno rese pubbliche se l'ONG o un altro organo che le presenta lo richiede".*

9. Il Comitato apprezza che tutte le informazioni presentate dalle Parti e dagli altri interessati siano state rese pubbliche e sottolinea che le risposte ai questionari hanno rappresentato la principale fonte di informazioni in questo rapporto.<sup>5</sup> A tal proposito il Comitato si rammarica del fatto che le Parti abbiano presentato le informazioni richieste in tempi diversi e alcune ben oltre il termine fissato.<sup>6</sup>

10. Il regolare aggiornamento delle informazioni fornite durante le riunioni del Comitato di Lanzarote riflette la natura dinamica di un processo di monitoraggio effettuato da un organismo composto dai rappresentanti delle Parti. Il fatto che le Parti siano gli attori principali della propria valutazione ha il vantaggio di innescare il cambiamento mentre il monitoraggio è in corso. A tal proposito, il Comitato apprezza particolarmente l'avvio di trattative per emendare la legislazione ritenuta non pienamente conforme alla Convenzione prima dell'adozione del presente rapporto. Simili iniziative sono l'esempio di quanto il processo di controllo possa avere un effetto costruttivo. Tali emendamenti sono pertanto indicati all'interno del rapporto.

<sup>4</sup> Prima di iniziare il 1° ciclo di monitoraggio, il Comitato di Lanzarote ha prodotto un "[questionario tematico](#)" per raccogliere informazioni dalle Parti sulla modalità di attuazione della Convenzione di Lanzarote nel caso specifico dell'abuso sessuale di minore nell'ambiente di fiducia. Contemporaneamente è stato realizzato un [questionario generale](#) per valutare il più ampio quadro legislativo e istituzionale volto a proteggere i minori contro lo sfruttamento sessuale e l'abuso sessuale a livello locale, regionale e nazionale. Le domande sono riportate nell'Allegato II.

<sup>5</sup> Tutte le risposte ai questionari sono disponibili online all'indirizzo [www.coe.int/lanzarote](http://www.coe.int/lanzarote) alla voce "[monitoring rounds](#)" – "[state replies](#)" "[replies by other stakeholders](#)" e "[replies per question](#)".

<sup>6</sup> L'Allegato III riporta una tabella con le date di presentazione delle risposte ai questionari.

11. Il Comitato desidera omaggiare i rappresentanti delle organizzazioni "ECPAT", "Missing Children Europe" e "Nasco" nonché il rappresentante della Conferenza delle Organizzazioni non Governative Internazionali del Consiglio d'Europa, che hanno partecipato regolarmente alle riunioni offrendo opinioni costruttive per le procedure di monitoraggio. Il Comitato è anche grato a quei rappresentanti della società civile che hanno presentato le loro risposte ai questionari, arricchendo in questo modo le fonti di informazioni a cui il Comitato ha potuto accedere.

12. Infine, il Comitato ringrazia i rappresentanti degli Stati che si sono prestati a fare da relatori e a preparare le osservazioni preliminari, che sono alla base del presente rapporto.<sup>7</sup>

### **Struttura del rapporto**

13. Il rapporto è composto da quattro capitoli principali:

- Il primo capitolo presenta un'analisi del reato penale di abuso sessuale nell'ambiente di fiducia (art 18§1.b, 2° punto) e le possibili circostanze aggravanti (articolo 28);
- Il secondo capitolo fornisce un esame dei meccanismi per la raccolta dati o i punti informazione che le Parti avrebbero dovuto istituire o nominare per osservare e valutare i fenomeni (articolo 10§2.b);
- Il terzo capitolo passa in rassegna i provvedimenti volti a garantire l'interesse superiore del minore vittima di abuso sessuale nell'ambiente di fiducia (Articoli 14§§3-4, 27§4, 30§1, 31§4) e verifica se i procedimenti giudiziari<sup>8</sup> relativi ai casi di abuso sessuale di minori nell'ambiente di fiducia siano a misura di minori (Articoli 30§2, 32 e 36§2);
- Infine, l'ultimo capitolo affronta la questione della responsabilità delle persone giuridiche (articolo 26).

14. Ogni capitolo:

- Fornisce una sintesi comparativa della situazione nelle 26 Parti controllate, mentre la sintesi informativa specifica per paese è allegata al rapporto sotto forma di tabella<sup>9</sup>;
- Mette in evidenza le prassi promettenti individuate dal Comitato per applicare la Convenzione in maniera efficace;
- Individua le lacune emerse e raccomanda le azioni da intraprendere affinché le Parti migliorino o rafforzino la protezione dei minori contro gli abusi sessuali nell'ambiente di fiducia.

15. Infine, nelle sue raccomandazioni alle Parti, il Comitato di Lanzarote ha deciso di utilizzare i verbi "sollecitare", "considerare" e "invitare" per distinguere i vari livelli di urgenza nel seguente modo:

- "sollecitare": quando il Comitato di Lanzarote valuta che la legislazione o le politiche non sono in conformità con la Convenzione o quando rileva che, nonostante esistano disposizioni legali e altre misure, l'attuazione di un obbligo fondamentale della Convenzione è lacunoso;

---

<sup>7</sup> I relatori per le diverse sezioni del presente rapporto sono stati rispettivamente: (i) Sig.ra M. Klein (Austria), Mr G. Nikolaidis (Grecia), (iii) Ms J. Paabumets (Estonia), Mr C. Azzopardi (Malta) and Ms M.-J. Castello-Branco (Portogallo) e (iv) Mr E. Planken (Paesi Bassi).

<sup>8</sup> In conformità con le Linee guida del Consiglio d'Europa su una giustizia a misura di minore, il Comitato ha considerato le procedure adottate prima, durante e dopo i procedimenti.

<sup>9</sup> Si veda Allegato IV.



- "considerare": quando il Comitato di Lanzarote concorda sul fatto che siano necessari ulteriori miglioramenti a livello legislativo o nella prassi per una piena conformità alla Convenzione;
- "Invitare": quando il quando il Comitato di Lanzarote ritiene che le Parti siano sulla buona strada ma desidera precisare una o più pratiche promettenti da attuare per rafforzare la protezione dei minori contro gli abusi sessuali nell'ambiente di fiducia.

## **I. PENALIZZAZIONE DEGLI ABUSI SESSUALI SU MINORI NELL'AMBIENTE DI FIDUCIA**

16. L'articolo 18 della Convenzione di Lanzarote impone alle Parti di penalizzare l'abuso sessuale su un minore<sup>10</sup>. La norma distingue due tipi principali di abuso:

- In primo luogo, il paragrafo 1 (a) considera reato il fatto che una persona compia atti sessuali con un minore che non abbia raggiunto l'età stabilita dal diritto nazionale al di sotto della quale è vietato compiere atti sessuali con il minore.
- In secondo luogo, il paragrafo 1 (b) considera reato il fatto che una persona partecipi ad attività sessuali con un minore, indipendentemente dalla sua età, in circostanze specifiche (ad esempio facendo uso di coercizione, forza o minaccia oppure abusando di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza sul minore, oppure abusando di una situazione di particolare vulnerabilità del minore).

17. Va sottolineato che l'intenzione della Convenzione non è quella di penalizzare l'attività sessuale consensuale tra minori della stessa età e maturità<sup>11</sup>. In mancanza di un consenso valido e informato, si dovrebbe comunque analizzare la situazione per determinare se rientra in uno dei tipi di abuso di cui sopra.

18. E' focalizzato unicamente sulle specifiche misure legislative o di altra natura adottate o previste per prevenire e proteggere i bambini dagli abusi sessuali nell'ambiente di fiducia (Articolo 18§1(b), 2° punto – si veda tabella A nell'Allegato IV). Per una panoramica dettagliata delle disposizioni nazionali corrispondenti al resto dell'articolo 18 (tra cui il reato previsto per le persone che partecipano ad attività sessuali con minori che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale) si veda la tabella B nell'Allegato IV.

---

<sup>10</sup> Secondo l'articolo 3 (a) della Convenzione di Lanzarote per "minore" si intende "qualsiasi persona di età inferiore ai 18 anni".

<sup>11</sup> Si veda l'Articolo 18§3 della Convenzione di Lanzarote e il §129 del rapporto esplicativo.

## **I.1 Articolo 18§3, 2° punto: Partecipare ad attività sessuali con un minore abusando di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza sul minore, anche in ambito familiare<sup>12</sup>**

### **Articolo 18 - Abuso sessuale**

1. Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per prevedere come reato le seguenti condotte intenzionali:

a (...)

b compiere atti sessuali con un minore

- (...)

- abusando di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza sul minore, anche in ambito familiare; o

- (...)

### **Rapporto esplicativo**

123. Il secondo punto riguarda l'abuso di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza sul minore. Questo può fare riferimento, ad esempio, a situazioni in cui è stato stabilito un rapporto di fiducia con il minore, in cui tale rapporto si realizza nel contesto di un'attività professionale (educatori in istituti, insegnanti, medici, ecc.) o ad altri rapporti, come quelli in cui vi è disparità di potere fisico, economico, religioso o sociale.

124. Il secondo punto stabilisce che i minori devono essere protetti in alcune relazioni, anche quando hanno già raggiunto l'età legale per l'attività sessuale e la persona coinvolta non fa uso di coercizione, forza o minaccia. Si tratta di situazioni in cui le persone coinvolte abusano di un rapporto di fiducia instauratosi con il minore tramite un'autorità naturale, sociale o religiosa, che permette di controllare, punire o premiare il minore sul piano emotivo, economico o anche fisico. Rapporti di fiducia di questo genere esistono normalmente tra il minore e i genitori, parenti, genitori adottivi o affidatari, ma anche con altre persone che:

- hanno funzioni genitoriali o di custodia; o

- educano il minore; o

- forniscono cure emotive, pastorali, terapeutiche o mediche; o

- esercitano o hanno il controllo economico del minore; o

- esercitano il controllo sul minore in altro modo.

Anche i volontari che si occupano di minori nel tempo libero o durante le attività di volontariato, per esempio nei campeggi o all'interno di organizzazioni giovanili, possono essere considerati come persone che hanno una posizione di fiducia. L'elenco presentato non è esaustivo ma intende dare una descrizione della vasta gamma di posizioni riconosciute di fiducia, autorità o influenza.

125. Il riferimento "anche all'interno della famiglia" intende chiaramente includere gli abusi sessuali commessi in famiglia. Le ricerche hanno dimostrato che si tratta di una delle forme più frequenti e psicologicamente più dannose di violenza sessuale su minori, con conseguenze durature per la vittima. Inoltre, il termine "famiglia" si riferisce alla famiglia allargata.

<sup>12</sup> Le conclusioni del Comitato di Lanzarote sull'attuazione dell'Articolo 18§1(b), 2° punto della Convenzione si basano sull'analisi delle risposte delle Parti e degli altri soggetti coinvolti alla domanda 10 del questionario tematico e sulla parte rilevante della domanda 16 del questionario generale ([replies by Parties and other stakeholders to Question 10 of the Thematic Questionnaire and the relevant part of Question 16 of the General Overview Questionnaire](#)) preparato dal relatore di questa sezione specifica del rapporto, Martina KLEIN (Austria).

### **I.1.a Abuso di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza sul minore**

19. A prescindere dalla formulazione specifica scelta dal diritto interno, l'intento degli autori della Convenzione di Lanzarote era di garantire che tutti i rapporti basati sulla "fiducia", "autorità" o "influenza" rientrassero nel reato penale definito dall'articolo 18§1 (b), 2° punto (di seguito denominato "abuso sessuale su minori nell'ambiente di fiducia" per comodità).

20. A tal fine, il rapporto esplicativo della Convenzione fornisce un elenco aperto di situazioni in cui si può verificare un "abuso di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza sul minore". Allo stesso modo, fin dall'inizio di questo ciclo di monitoraggio<sup>13</sup>, il Comitato ha voluto adottare un'interpretazione ampia della nozione di "ambiente di fiducia" ritenendo che essa includa i membri della famiglia allargata, le persone che hanno funzioni di cura o che esercitano un controllo sul minore, le persone con cui il minore ha rapporti, compresi i compagni stretti (ad esempio un altro minore che possa esercitare un'influenza sul minore e possa quindi ottenere il suo consenso non valido e non informato a compiere atti sessuali).

21. Nessuna delle disposizioni del codice penale delle 26 Parti esaminate (la tabella A dell'Allegato IV riporta tutte le disposizioni pertinenti) contiene una definizione di "ambiente di fiducia".

22. La **Spagna** tuttavia utilizza esplicitamente la formulazione della Convenzione di Lanzarote "abuso di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza sul minore". L'Articolo 182 del codice penale spagnolo recentemente rivisto recita "chiunque, con inganno o abuso di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza sulla vittima, compia atti di natura sessuale con una persona di età superiore ai sedici anni<sup>14</sup> e inferiore ai diciotto anni, deve essere punita (...)."

23. Alcune Parti (**Bosnia-Erzegovina, Croazia, Finlandia, Montenegro, Serbia, "l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia"**) non usano la formulazione esatta della Convenzione di Lanzarote ma si riferiscono più generalmente ad "abuso di una posizione, uno status o una relazione". In questi casi la definizione del reato penale si riferisce a chi abusa di tale posizione, status o relazione (ad es. un padre, un insegnante, un medico, un ufficiale di polizia, ecc.). Il Comitato ritiene che se l'elenco è aperto (ad esempio se si conclude con un'espressione del genere "o qualsiasi altra persona nell'ambiente di fiducia del minore" / "o qualsiasi altra persona di fiducia del minore"), la situazione è conforme alla Convenzione perché c'è flessibilità sufficiente per determinare caso per caso se il presunto autore abbia abusato della sua posizione di autorità, influenza o fiducia. Allo stesso modo, la situazione di altre Parti è conforme laddove il reato è formulato in termini più generali, ad esempio in **Francia** dove si fa riferimento all'autorità "de facto e de iure" e la giurisprudenza ha interpretato che questa espressione comprende l'abuso di posizioni riconosciute di fiducia o influenza di copertura (si veda la tabella A nell'Allegato IV).

---

<sup>13</sup> Il Comitato di Lanzarote ha optato per un'ampia definizione della nozione di "ambiente di fiducia" quando ha steso il questionario tematico per raccogliere informazioni dalle Parti sulla protezione dei minori contro gli abusi sessuali nell'ambiente di fiducia. (Si veda il [questionario tematico](#) osservazioni preliminari, § 9).

<sup>14</sup> L'età di 16 anni corrisponde all'età oltre la quale è legale compiere attivi sessuali in Spagna.

24. Se da una parte l'articolo 7<sup>15</sup> della Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo stabilisce che il diritto penale debba essere preciso, il Comitato raccomanda che la legislazione sia formulata in modo da consentire un sufficiente margine di valutazione alle autorità giudiziarie nel decidere caso per caso. A volte, la legislazione che include le relazioni all'interno della famiglia o del contesto di un'attività professionale può escludere ad es. la famiglia allargata, alcuni professionisti specifici, un amico di famiglia o un vicino ecc. Infatti è emerso dall'analisi delle informazioni presentate dalle Parti e da altri soggetti interessati che ci sono lacune nella protezione di tutti i minori dagli abusi sessuali nell'ambiente di fiducia, in quanto le Parti raramente includono tutte le forme di abuso di una posizione di fiducia, autorità o influenza.

25. L'abuso di una posizione di "fiducia" è menzionato specificamente solo dalla **Grecia**. Altre Parti sembrano più in generale associare la posizione di "fiducia" con i rapporti all'interno della famiglia ed elencano le persone da considerare all'interno di tale contesto quando un minore viene affidato a tale persona per la crescita, la custodia o la cura. A questo proposito, molte Parti riconoscono che le posizioni di fiducia/autorità non si limitano alla consanguineità e includono anche i genitori acquisiti e quelli adottivi. I genitori affidatari e i tutori che hanno posizioni simili nei confronti di un minore sono esplicitamente menzionati nella legislazione o giurisprudenza di alcuni Parti. Inoltre, in **Belgio, Italia e Islanda** anche le altre persone che vivono con il minore (ad esempio il/la compagno/a di un genitore single) sono considerate come aventi una posizione di fiducia, autorità o influenza. In **Danimarca** il/la compagno/a di un genitore è considerato come avente una posizione di fiducia/autorità anche se non vive con il minore. Considerati i cambiamenti nei rapporti familiari, il Comitato incoraggia di includere nelle disposizioni di diritto penale non solo i patrigni e le matrigne, ma anche il/la nuovo/a partner di un genitore anche se non è necessariamente sposato/a con il genitore.

26. Occorre sottolineare che il rapporto esplicativo (si veda più sopra) specifica che anche i volontari che si occupano di minori nel tempo libero o durante le attività di volontariato, per esempio nei campeggi o all'interno di organizzazioni giovanili, possono essere considerati come persone che hanno una posizione di fiducia. Solo la **Danimarca** e **l'Italia** hanno precisato questa categoria specifica rientra nel concetto di relazioni di fiducia. Dal momento che dai dati raccolti emerge che l'abuso sessuale su minori è commesso anche da persone in contatto con il minore nei contesti di cui sopra, il Comitato incoraggia tutte le Parti a colmare questa lacuna.

27. L'abuso di una posizione di "autorità" è incluso esplicitamente nelle disposizioni penali di alcune Parti (**Albania, Austria, Francia, Grecia, Islanda, Italia, Paesi Bassi, Romania**). Altri, più in generale, identificano la posizione di "autorità" con le professioni specifiche (ad esempio insegnante, allenatore di ogni tipo, medico, ufficiale di polizia, rappresentante dei servizi sociali, dipendente di una scuola, istituto, prigione, ecc.) o la posizione della vittima nei confronti del colpevole. (Cioè se la vittima è affidata al colpevole per motivi legati all'educazione, istruzione, custodia, guida spirituale, supervisione).

28. In quasi tutte le Parti gli insegnanti e gli altri tipi di educatori commettono un reato se compiono atti sessuali con un allievo di età inferiore ai 18 anni. Anche le persone che hanno funzioni di cura sono specificamente indicate nelle disposizioni penali di quasi tutte le Parti.

---

<sup>15</sup> L'articolo 7§1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo recita: "Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. (...)"

29. Solo il codice penale della **Grecia** menziona specificatamente “allenatori di ogni tipo” che facilita la tutela contro gli abusi sessuali su minori nel mondo dello sport. Tuttavia, in alcune Parti (**Danimarca, Francia, Islanda**) la giurisprudenza relativa agli educatori include i formatori di vario genere. Dal momento che dai dati raccolti emerge che l'abuso sessuale su minori è commesso anche nel mondo dello sport, il Comitato incoraggia tutte le Parti a colmare questa lacuna.

30. Diverse Parti considerano esplicitamente che si possa abusare di posizioni di fiducia/autorità anche nel contesto della cura medica e terapeutica (**Austria, Danimarca, Grecia, Islanda, Repubblica di Moldova, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, "ex Repubblica jugoslava di Macedonia", Turchia**).

31. Poche parti indicano inoltre che i pubblici ufficiali possono fare abuso di posizioni di autorità (**Austria, Islanda, Paesi Bassi, Turchia**).

32. L'abuso di una posizione di "influenza" è raramente menzionato in maniera esplicita. Laddove avviene, è generalmente associato alla dipendenza (**Albania, Bulgaria, Finlandia, Islanda, Lituania, Romania**).

33. Inoltre, nessuno delle 26 Parti oggetto di verifica ha fornito informazioni su situazioni dove la posizione di influenza di un minore può indurre uno più giovane e più vulnerabile a compiere atti sessuali con lui/lei. Il Comitato invita le Parti a riflettere su come tener conto nella loro legislazione del fatto che un minore possa abusare sessualmente di un altro minore, approfittando della sua posizione di influenza o di fiducia. Il Comitato ritiene che l'articolo 16§3 della Convenzione<sup>16</sup> sia particolarmente importante in queste situazioni.

34. Dalla considerazione di cui sopra risulta che quasi tutte le Parti elencano tipologie specifiche di relazioni all'interno delle quali può verificarsi l'abuso sessuale di un minore. Di nessuna però si può dire, ad eccezione della legislazione **spagnola** che utilizza la formulazione della Convenzione di Lanzarote, che includa tutte le possibili reazioni di fiducia, autorità o influenza. Il Comitato ribadisce che se l'elenco dettagliato delle possibili relazioni non fosse aperto, si rischierebbe di escludere determinati rapporti in cui è possibile abusare di posizioni di fiducia, autorità o influenza (ad es. con amici/colleghi dei genitori, gli amici dei fratelli maggiori, vicini, volontari, allenatori sportivi, ecc.). Pertanto il Comitato osserva che le disposizioni (come quelle presenti in quasi tutte le Parti) che limitano il reato penale alle situazioni in cui si fa abuso di una posizione di fiducia e autorità non sono conformi all'articolo 18§1(b) punto 2, perché sono escluse le situazioni in cui si abusa di una posizione di influenza.

35. Il Comitato quindi raccomanda che le Parti introducano nelle loro legislazioni un chiaro riferimento al possibile “abuso di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza”. Qualsiasi elencazione rigida di situazioni specifiche rischia di escludere altre situazioni, mettendo così a repentaglio il diritto del minore di essere al sicuro da abusi sessuali nell'ambiente di fiducia.

---

<sup>16</sup> L'articolo 16 della convenzione di Lanzarote recita: "Ciascuna Parte provvede affinché, conformemente al diritto interno, siano elaborati o adattati programmi o misure per rispondere alle necessità di sviluppo dei minori che hanno commesso reati a sfondo sessuale, compresi coloro che non hanno raggiunto l'età della responsabilità penale, al fine di trattare i loro disturbi del comportamentali sessuale."

Il Comitato osserva che nella legislazione di alcune Parti (**Belgio** e **Lussemburgo**) l'abuso di una posizione riconosciuta di fiducia o autorità è considerata solo come una circostanza aggravante. Tuttavia, la specificità dell'articolo 18§1(b) 2° punto è che essa impone agli Stati di prevedere un reato penale in cui l'abuso di tali posizioni sia un elemento costitutivo del reato e non una circostanza aggravante.

**Raccomandazioni sulle misure da adottare per migliorare l'effettiva attuazione della convenzione di Lanzarote**

Il Comitato di Lanzarote:

- esorta le Parti a rivedere la loro legislazione per assicurare una tutela effettiva dei bambini da situazioni di abuso di una posizione riconosciuta di influenza (R1);
- esorta il **Belgio** e il **Lussemburgo** a includere nella propria legislazione il reato di abuso sessuale nell'ambiente di fiducia invece di considerare il fatto che l'abuso sessuale sia commesso da qualcuno che ha una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza solo come circostanza aggravante del reato di abuso sessuale (R2);
- invita le Parti a introdurre nella propria legislazione un chiaro riferimento al possibile "abuso di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza" e di evitare qualsiasi elencazione rigida di situazioni molto specifiche che rischierebbero di lasciare i minori esclusi da protezione in altre situazioni (R3);
- invita le Parti a rivedere la propria legislazione per includere un riferimento alla nozione di "ambiente di fiducia", che includerebbe i membri della famiglia allargata (compresi i nuovi partner), le persone che esercitano funzioni di cura (compresi gli allenatori di qualsiasi tipo) o che esercitano un controllo sul minore dal punto di vista professionale o su base volontaria (comprese le persone che si occupano di minori nel tempo libero) e qualsiasi altra persona di cui il minore ha fiducia (inclusi altri minori) (R4).

### **1.1.b Proteggere tutti i minori, anche quelli che hanno raggiunto l'età per compiere atti sessuali**

36. La specificità di tutti i reati previsti dall'articolo 18§1(b) è che impone agli Stati di proteggere tutti i minori, a prescindere dal fatto che siano di età inferiore o superiore a quella per compiere atti sessuali.

37. La legislazione di quasi tutte le Parti (per ulteriori dettagli, si veda la tabella A nell'allegato IV) prevede che tutti i minori/persone siano considerati dalle disposizioni relative all'abuso sessuale basato sull'abuso di una posizione di fiducia/autorità (**Albania, Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Grecia, Islanda, Lituania, Lussemburgo, Malta, Montenegro, Paesi Bassi**). Alcune specificano che questo caso specifico di abuso comprende anche i minori di l'età superiore a quella del consenso sessuale (**Croazia, Francia, Romania, Spagna**) (non solo quelli al di sotto di tale età). Il Comitato ritiene che entrambi i tipi di disposizione siano conformi all'articolo 18§1(b).

38. La legislazione menzionata di seguito, invece, non è conforme all'articolo 18§1(b), 2° punto in quanto non tutti i minori al di sotto dei 18 anni sono chiaramente protetti nei casi in cui si abusa di una posizione di fiducia, autorità o influenza sul minore.

- Articolo 189§2 del codice penale dell'"**ex Repubblica jugoslava di Macedonia**" che si riferisce a bambini sotto i 14 anni di età. Ai minori di età superiore ai 14 anni non è garantita in modo esplicito la protezione richiesta;
- Articolo 156 del codice penale **ucraino**, che considera la corruzione di un individuo sotto i 16 anni di età. Ai minori di età superiore ai 16 anni non è garantita in modo esplicito la protezione richiesta.

39. In alcune Parti (**Italia, Portogallo, San Marino e Turchia**) la situazione è complessa, perché la protezione dei minori contro gli abusi sessuali è disciplinata da disposizioni distinte per diversi gruppi di età sopra l'età del consenso sessuale. Tali disposizioni tuttavia non riguardano le stesse circostanze.

40. Per eliminare qualsiasi ambiguità e meglio garantire che tutti i minori siano protetti dall'abuso sessuale nell'ambiente di fiducia, il Comitato ritiene che la legislazione nazionale debba specificare che l'età del minore non sia rilevante per il reato penale di abuso sessuale nell'ambiente di fiducia.

#### **Raccomandazioni sulle misure da adottare per migliorare l'effettiva attuazione della convenzione di Lanzarote**

Il Comitato di Lanzarote:

- esorta la "**ex Repubblica jugoslava di Macedonia**" e l'**Ucraina** a rivedere la loro legislazione al fine di specificare che l'età del minore per compiere atti sessuali non è rilevante nel caso di abusi sessuali nell'ambiente di fiducia (R5);
- ritiene che **Italia, Portogallo, San Marino e Turchia** dovrebbero riesaminare la propria normativa e specificare chiaramente che ogni minore fino all'età di 18 anni è protetto nel contesto del reato penale base di abuso sessuale nell'ambiente di fiducia (R6).

**I.1c Penalizzazione dell'abuso sessuale nell'ambiente di fiducia anche in assenza di coercizione, forza o minaccia da parte dell'autore del reato**

41. I minori che vivono determinati rapporti (di fiducia, autorità, influenza) devono essere protetti dagli abusi sessuali, anche quando l'autore del reato non fa uso di coercizione, forza o minaccia.<sup>17</sup>

42. La maggior parte dei paesi penalizza l'incesto e il rapporto sessuale tra un minore e un professionista che lavora con minori. Nella maggior parte delle disposizioni esaminate l'uso di coercizione, violenza o minaccia infatti non è un elemento costitutivo del reato, ma può essere un'aggravante nella determinazione delle sanzioni.

43. Nel caso della **Repubblica di Moldavia** non è sicuro che il reato di abuso sessuale nell'ambiente di fiducia si realizzi anche quando l'autore del reato non usa coercizione, forza o minaccia. L'articolo 171 del codice penale, infatti, si riferisce al "rapporto sessuale commesso per coercizione fisica o mentale della persona". Non esiste invece alcun riferimento alla coercizione, forza o minaccia nell'articolo 201 di detto codice penale che riguarda l'incesto, ma, come accennato in precedenza, non tutti gli abusi sessuali derivanti dall'abuso di una posizione di fiducia riguardano solo l'ambiente familiare.

44. In **Belgio**, la legge penale indicata come base giuridica per penalizzare l'abuso sessuale nell'ambiente di fiducia (articolo 372 del codice penale) non si applica ai minori di età inferiore ai 18 anni che sono emancipati tramite matrimonio. Tale norma, quindi, non prevede esplicitamente la protezione contro gli abusi sessuali di un coniuge di 15 anni o più nel caso non sia fatto uso della forza. Il Comitato ritiene che tale situazione non sia in conformità con l'articolo 18§1(b), 2° punto. Si compiace quindi del fatto che, a seguito di un dibattito riguardo a questo aspetto, le autorità belga abbiano comunicato la loro intenzione di valutare la possibilità di eliminare l'eccezione sopra menzionata.

**Raccomandazioni sulle misure da adottare per migliorare l'effettiva attuazione della convenzione di Lanzarote**

Il Comitato di Lanzarote:

- Esorta le autorità **belghe** a garantire la protezione dell'articolo 18§1.b, 2° punto a tutti i minori di età inferiore ai 18 anni, indipendentemente dal loro stato civile, e invita anche tutte le altre Parti la cui legislazione contiene eccezioni relative all'emancipazione attraverso il matrimonio a eliminare tali eccezioni (R7);
- considera che la legislazione **moldava** debba specificare chiaramente che il reato di abuso sessuale nell'ambiente di fiducia si realizza anche se l'autore non esercita coercizione, forza o minacce (R8).

<sup>17</sup> Si veda §124 del rapporto esplicativo della Convenzione.



## **I.2 Articolo 18: questioni riguardanti il reato penale di abuso sessuale in generale**

### **I.2.a Definizione di "atto sessuale"**

45. Solo alcuni paesi definiscono il termine "abuso sessuale" nella propria legislazione. Tuttavia, nella maggior parte dei paesi, il contatto fisico è un presupposto per l'atto sessuale che costituisce il reato contro minori.

46. Alcune Parti includono anche altre forme di contatto (**Belgio, Bulgaria, Croazia, Italia e Malta**). In **Finlandia**, non è necessario alcun contatto fisico tra l'autore del reato e la vittima; il reato può essere commesso, ad esempio, anche tramite contatto visivo. In alcune Parti la definizione di "attivo sessuale" è stata stabilita attraverso la giurisprudenza della Corte suprema (**Austria, Belgio, Italia e Lussemburgo**). La Corte suprema di Cassazione **italiana**, ad esempio, ha definito l'atto sessuale nel contesto dell'abuso sessuale come qualsiasi atto che costituisce un'intrusione indesiderata e ingiustificata nella sfera sessuale della vittima, attraverso qualsiasi comportamento che possa costituire l'espressione di istinti sessuali. Ciò include, per esempio, anche il semplice toccare parti del corpo che possono generalmente essere considerate come erogene o addirittura atti che, anche se non implicano il contatto fisico, possono pregiudicare la libertà di determinazione sessuale della vittima.

#### **Raccomandazioni sulle misure da adottare per migliorare l'effettiva attuazione della convenzione di Lanzarote**

Il Comitato di Lanzarote:

Invita le Parti a rivedere la propria legislazione in modo da considerare tutti i gravi danni all'integrità sessuale dei minori non limitando i reati sessuali al rapporto sessuale o ad atti equivalenti (R9).

### **I.2.b Penalizzazione dell'abuso sessuale senza discriminazione**

47. Si deve assicurare l'attuazione delle disposizioni della Convenzione di Lanzarote senza discriminazione fondata su qualsiasi motivo. Il Comitato non ha identificato la discriminazione di qualsiasi natura ma quella fondata sul "sesso" e sull'"orientamento sessuale", che sono tra le tipologie di discriminazione elencate all'articolo 2 della Convenzione di Lanzarote.<sup>18</sup>

48. Il Comitato prende atto che il codice penale **bulgaro** ha una disposizione che penalizza l'abuso sessuale basato sul genere. Il Comitato ritiene che l'individuazione della donna nella disposizione sullo stupro non sia conforme all'articolo 2 della Convenzione di Lanzarote. Il Comitato accoglie con favore il fatto che le autorità bulgare abbiano comunicato di essere in procinto di affrontare questo aspetto.

<sup>18</sup> L'articolo 2 della convenzione di Lanzarote recita: "L'attuazione dalle Parti delle disposizioni della presente Convenzione e in particolare la fruizione delle misure volte a tutelare i diritti delle vittime deve essere garantita senza alcuna discriminazione fondata su sesso, razza, colore, lingua, religione, opinioni politiche o di altra natura, origine nazionale o sociale, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, orientamento sessuale, stato di salute, disabilità o qualsiasi altra condizione".

49. Va sottolineato che praticamente nessuna delle Parti in esame ha fatto una distinzione tra abuso sessuale di minori a seconda che l'abuso sia commesso durante un atto eterosessuale o omosessuale. Sono state comunque identificate alcune eccezioni:

- in **Bulgaria** il reato di abuso sessuale di minori è strutturato in modo diverso: le sanzioni minime differiscono a seconda che l'abuso sessuale del minore sia compiuto in un'attività sessuale eterosessuale o omosessuale.
- in **Albania** e nella **Repubblica di Moldova** le sanzioni per l'abuso sessuale su minore all'interno di un atto eterosessuale od omosessuale sono identiche. Tuttavia il semplice riferimento a un atto omosessuale è stigmatizzante.

50. Il Comitato ribadisce la necessità di eliminare ogni discriminazione nel diritto e nella pratica.

#### **Raccomandazioni sulle misure da adottare per migliorare l'effettiva attuazione della convenzione di Lanzarote**

Il Comitato di Lanzarote:

- esorta la **Bulgaria** a rivedere la sua legislazione per garantire l'uguaglianza di genere (R10);
- esorta la **Bulgaria** a rivedere la sua legislazione per garantire pari sanzioni per abusi sessuali commessi in un attivo eterosessuale od omosessuale (R11);
- esorta le autorità **albanesi** e **moldave** a rivedere la formulazione della loro legislazione per evitare la stigmatizzazione di atti sessuali fondati sull'orientamento sessuale (R12).

### **I.3 Articolo 28: Circostanze aggravanti<sup>19</sup>**

#### **Articolo 28 - Circostanze aggravanti**

*Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per garantire che le seguenti circostanze, nella misura in cui non siano già degli elementi costitutivi del reato, possano essere considerate come aggravanti, secondo le apposite disposizioni di diritto interno, nella determinazione delle pene relative ai reati fissati conformemente alla presente Convenzione:*

- a. il reato ha compromesso gravemente la salute fisica o mentale della vittima;*
- b. il reato è stato preceduto o accompagnato da atti di tortura o di violenza grave;*
- c. il reato è stato commesso nei confronti di una vittima particolarmente vulnerabile;*
- d. il reato è stato commesso da un membro della famiglia, da una persona che convive con il minore o da una persona che ha abusato della propria autorità;*
- e. il reato è stato commesso da più persone che hanno agito congiuntamente;*
- f. il reato è stato commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale;*
- g. l'autore è stato condannato in precedenza per reati della stessa natura.*

<sup>19</sup> Le conclusioni del Comitato di Lanzarote sull'applicazione dell'articolo 28 della Convenzione si basano sull'analisi delle [risposte delle Parti e di altri soggetti coinvolti alla domanda 12 del questionario tematico](#).

### **Rapporto esplicativo**

*199. La quarta circostanza aggravante riguarda il caso in cui il reato sia stato commesso da un membro della famiglia, da una persona che convive con il minore o da una persona che ha abusato della propria autorità. Questo coprirebbe varie situazioni in cui il reato è stato commesso da un genitore o un altro membro della famiglia del minore, inclusa quella allargata, o qualsiasi persona al posto di un genitore, come ad esempio una bambinaia o altro educatore. Per persona che convive con il minore si intendono i partner del genitore del minore o altre persone che vivono nello stesso nucleo familiare del minore. Per persona che ha autorità si intendono tutti coloro che sono in una posizione di superiorità rispetto al minore, tra cui, ad esempio, un insegnante, datore di lavoro, un fratello maggiore o un altro minore più grande di età.*

51. Il Comitato ribadisce che compiere atti sessuali con un minore abusando di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza sul minore dovrebbe essere un reato in sé, come richiesto dall'articolo 18§1 (b), 2° punto.

52. Alcune Parti (**Austria, Finlandia, Islanda, Italia**) hanno precisato che la "circostanza aggravante" di tale reato è costituita dalla combinazione dell'abuso di fiducia, autorità, influenza sul minore e di altre circostanze, come l'età del minore o la gravità del danno inflitto al minore. In **Grecia**, lo sfruttamento dell'intimità del minore può essere considerata una circostanza aggravante in aggiunta allo sfruttamento della posizione di fiducia, che è un elemento costitutivo del reato in sé.

53. Alcune Parti (**Belgio, Croazia, Grecia e Malta**) collegano la gravità della sanzione per abuso sessuale nell'ambiente di fiducia al grado di vicinanza del rapporto tra l'autore e la vittima. Quindi si applicano sanzioni più severe quando l'autore è un membro della famiglia della vittima.

54. La maggior parte degli altri paesi (**Austria, Finlandia, Islanda, Lussemburgo, Montenegro, Portogallo, Romania, San Marino, Spagna e Turchia**) non vincola la gravità della sanzione alla natura del rapporto di fiducia: le sanzioni sono solo più gravi quando l'autore fa parte dell'ambiente di fiducia del minore rispetto a un estraneo per il minore.

## II. RACCOLTA DATI SUGLI ABUSI SESSUALI SU MINORI NELL'AMBIENTE DI FIDUCIA

### II. 1 Articolo 10§2 (b): Meccanismi per la raccolta dati o punti di informazione per l'osservazione e la valutazione del fenomeno dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale su minori<sup>20</sup>

#### **Articolo 10§2(b) – Misure nazionali di coordinamento e collaborazione**

(...)

2 Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per istituire o designare: (...)

(...)

*b* meccanismi per la raccolta di dati o punti d'informazione, a livello nazionale o locale e in collaborazione con la società civile, al fine di monitorare e valutare i fenomeni di sfruttamento e di abuso sessuale di minori, con il dovuto rispetto dei requisiti di protezione dei dati personali.

#### **Rapporto esplicativo**

83. Il paragrafo 2 (b) richiede alle Parti di istituire o designare meccanismi per la raccolta di dati o punti di livello nazionale o locale, in collaborazione con la società civile per osservare e monitorare il fenomeno di sfruttamento sessuale e abuso di minori. Sebbene non vi sia dubbio sul fatto che lo sfruttamento sessuale e l'abuso di minori è un problema grave e in aumento, mancano statistiche accurate e affidabili sulla natura del fenomeno e sul numero di minori coinvolti. Non è possibile sviluppare politiche e misure accurate e opportunamente mirate se si fa affidamento su informazioni inesatte o fuorvianti. L'obbligo di cui al paragrafo 2 (b) punta ad adottare provvedimenti per colmare la mancanza di informazioni.

84. I dati a cui si allude non sono quelli personali dei soggetti ma solo dati statistici sulle vittime e sugli autori dei reati. Tuttavia, i negoziatori ci tenevano a sottolineare l'importanza del rispetto delle regole sulla tutela dei dati quando si effettua la raccolta, includendo la frase "con il dovuto rispetto dei requisiti di protezione dei dati personali".

56. È indispensabile disporre di dati affidabili sull'abuso e sullo sfruttamento sessuale di minori commesso nell'ambiente di fiducia, al fine di definire, adattare e valutare le politiche e i provvedimenti in questo campo e valutare il livello di rischio per i minori. Come sottolineato nel rapporto esplicativo, il testo è stato redatto in mancanza di statistiche accurate e affidabili sulla natura del fenomeno di abuso e sfruttamento sessuale e sul numero di minori coinvolti. Questo giustifica l'inserimento nella Convenzione di un obbligo per le Parti di istituire meccanismi per la raccolta dati o punti d'informazione a livello nazionale o locale (articolo 10, § 2 (b), della Convenzione di Lanzarote).

57. Il Comitato di Lanzarote conclude dalla sua valutazione che la situazione dei dati nei paesi firmatari è allarmante e, in particolare, che nella maggioranza delle Parti non esistono dati relativi agli abusi sessuali su minori commessi nell'ambiente di fiducia.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Le conclusioni del Comitato di Lanzarote sull'applicazione dell'articolo 10§2 (b), della Convenzione si basano sull'analisi delle [risposte delle Parti e di altri soggetti coinvolti alla domanda 1 del questionario tematico](#) preparato per da George NIKOLAIDIS (Grecia), che ha agito come un relatore per questa specifica sezione del rapporto.

<sup>21</sup> Per le risposte specifiche delle Parti, si veda la tabella C nell'allegato IV.

58. Nella maggioranza dei casi non esistono meccanismi particolari per la raccolta dati o punti d'informazione incaricati di raccogliere dati sugli abusi sessuali su minori (e tanto meno dati sugli abusi sessuali commessi nell'ambiente di fiducia). Al contrario, ci sono meccanismi generali di raccolta dati relativi ad abusi e abbandono di minori (di tutti i tipi). Il Comitato ribadisce che la Convenzione non richiede di istituire meccanismi specifici: possono bastare anche dei meccanismi generici, ma questi devono permettere di produrre dati precisi e affidabili sul fenomeno degli abusi sessuali su minori commessi nell'ambiente di fiducia, con cifre sub-totali specifiche estrapolate da quelle globali. Ciò equivale per le Parti, quindi, a un obbligo di risultato e non di mezzi. Laddove, come nella maggior parte dei paesi, i dati aggregati esistenti sui minori vittime non consentono di ottenere informazioni precise e affidabili sul fenomeno degli abusi sessuali commessi nell'ambiente di fiducia, la situazione non è conforme ai requisiti della Convenzione.

### ***Prassi promettenti***

In **Francia**, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia a rischio (*Observatoire national de l'enfance en danger* - Oned) è incaricato di raccogliere da tutti i database dei vari dipartimenti nazionali i dati sugli abusi su minori e i casi di abbandono in ogni sua forma, compresi i dati sugli abusi sessuali su minori commessi nell'ambiente di fiducia (P1).

In **Spagna**, i servizi sociali, le scuole, i servizi sanitari e la polizia in ogni regione denunciano i casi di abuso sessuale su minori ai centri sociali e agli enti pubblici competenti per la tutela dei minori (le informazioni registrate riguardano età, sesso, tipo di abuso, gravità dell'abuso, fonte della segnalazione e nazionalità della vittima). Il Ministero della salute, i servizi sociali e quelli per la parità, in collaborazione con le comunità autonome, gestisce una banca dati nazionale on-line contenente i dati trasmessi (*Registro Unificado de Maltrato Infantil* - RUMI). Tutti i servizi preposti alla tutela possono accedere a questo registro (P2).

59. Il Comitato prende atto di una grande varietà di meccanismi per la raccolta dati sulla violenza e sull'abbandono di minori. Ci sono grandi differenze in termini di metodi adottati, variabili utilizzate, misurazioni e unità di registrazione usate, approcci adottati e risultati ottenuti, anche tra le varie agenzie dello stesso paese.

60. Il Comitato osserva che i database sono stati sviluppati da varie agenzie operanti in settori diversi, senza alcun coordinamento tra di loro.

61. Ci sono differenze significative nelle procedure operative, nella portata e nella concentrazione dei dati, a seconda del loro obiettivo primario e del settore in cui sono registrati. Il fattore più determinante che incide sul tipo di dati effettivamente raccolti è il settore responsabile della raccolta dati.

62. Ci sono almeno quattro grandi settori coinvolti nel trattamento dei casi di abuso sessuale su minori, ognuno dei quali effettua la raccolta dati:

- giustizia,
- organismi preposti all'applicazione della legge,
- sanità,
- servizi sociali / assistenza sociale.

63. Il volume e la gravità dei casi da trattare, e quindi da registrare, da ciascuno di questi settori varia a seconda della specifica area di interesse del settore in questione. Questo spiega perché i dati presentati dalle Parti sono solo parzialmente confrontabili o non lo sono affatto. Ad esempio, due Parti possono produrre dati diversi anche per il semplice motivo che una registra casi penali di abuso sessuale su minori sfociati in azioni penali o condanne, mentre l'altra può registrare casi segnalati ai centri di assistenza sociale che comprendono i casi sospetti ma senza prova, o semplici richieste di interventi terapeutici. I diversi meccanismi di raccolta dati attingono a settori diversi e, di conseguenza, fanno riferimento a diversi aspetti del fenomeno globale dell'abuso sessuale su minore, il che comporta inevitabilmente incompatibilità tra i dati.

64. In generale, le Parti hanno accesso a una fonte primaria di dati, ma possono anche avere fonti secondarie. In alcune Parti, fonti diverse di dati sono complementari tra loro.

<b>Settore</b>	<b>Fonte primaria</b>	<b>Fonte secondaria</b>
<b>Giustizia</b>	Austria, Croazia, Lussemburgo, Portogallo, San Marino, Turchia, Ucraina	Belgio, Bosnia-Erzegovina, Francia, Islanda, Italia, Lituania, Malta, Montenegro
<b>Attuazione della legge</b>	Albania, Austria	Belgio, Croazia, Danimarca, Islanda, Finlandia, Spagna
<b>Sanità</b>	Grecia, Montenegro	Islanda, Portogallo, San Marino, Serbia, Spagna
<b>Servizi sociali / previdenza sociale</b>	Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Danimarca, Francia, Islanda, Italia, Lituania, Malta, Repubblica di Moldavia, Romania, Serbia, Spagna, "ex Repubblica jugoslava di Macedonia"	Austria, Croazia, Montenegro, San Marino

65. Nella maggioranza delle Parti, i servizi sociali (solitamente denominati "assistenza sociale" anche se esiste una serie di altri termini utilizzati nella struttura amministrativa delle diverse Parti) rappresentano il settore più coinvolto nella maggior parte dei casi da registrare.

66. Il tipo e la concentrazione dei dati raccolti servono a scopi diversi a seconda del settore o dell'organismo in questione. Di regola, la giustizia e le forze dell'ordine raccolgono dati relativi soprattutto ai reati o agli autori dei reati e possono fornire informazioni sul rapporto tra vittima e autore del reato. I servizi sanitari e quelli sociali/assistenza sociale si concentrano maggiormente sulle vittime, le loro famiglie, il tipo di abuso e i provvedimenti presi (sia di tipo sociale che legale). I meccanismi di raccolta che puntano sui dati relativi alla perizia (forense) della vittima tendono a fornire informazioni sullo stato di salute delle vittime; quelli che si concentrano sugli autori dei reati forniscono informazioni tratte dal casellario giudiziario sui precedenti penali, ecc. Ci sono, però, alcune significative eccezioni: per esempio, il settore della giustizia e quello dell'applicazione della legge raccolgono anche informazioni sulle vittime e i servizi sociali/l'assistenza sociale talvolta raccolgono informazioni sui reati commessi e sui loro autori. In generale, i database che raccolgono i casi possono fornire dati aggregati e fanno riferimento a (i) minori vittime, (ii) autori dei reati, (iii) famiglie e (iv) reati commessi.

67. Gli aspetti elencati dimostrano quanto sia complesso disporre di dati compatibili e comparabili raccolti da organismi diversi operanti nello stesso paese, e - ancora più importante - delineare un quadro statistico più completo e affidabile del fenomeno degli abusi sessuali su minori commessi nell'ambiente di fiducia e identificare le tendenze nel tempo.

#### ***Prassi promettente***


L'Unione europea con il programma DAPHNE III (DG Giustizia della Commissione Europea) ha definito un set minimo di variabili e di possibili procedure per raccogliere dati sui casi registrati di abuso su minori. Questo strumento, chiamato "[Risposta coordinata all'abuso e trascuratezza in danno di minori \(CAN\) tramite un set minimo di dati \(MDS\)](#)" è disponibile per tutte le Parti interessate a utilizzarlo (P3).

68. Il Comitato osserva che i dati ottenuti dalle interviste giudiziarie o da qualsiasi altra valutazione globale dei minori vittime effettuate da centri specialistici responsabili della gestione dei casi segnalati (ad esempio *Barnahus*, centri di sostegno per minori, centri di protezione per minori) rappresentano un'ottima fonte di informazioni, dato che comprendono sia dati disaggregati sia aggregati, che possono essere resi disponibili in molti modi. Anche se questi centri si occupano di abuso su minori in generale (e non esclusivamente di abusi sessuali), è abbastanza semplice produrre serie di dati sui diversi sottotipi di abusi su minori, tra cui la vittimizzazione sessuale del minore; lo stesso vale per il calcolo dei casi di abuso sessuale su minori commessi nell'ambiente di fiducia. Questi centri dispongono di informazioni complete su tutti i principali aspetti legati all'abuso di minore, in particolare di statistiche dettagliate necessarie per registrare casi in una varietà di modi potenzialmente utili.

#### ***Prassi promettenti***

In *Islanda*, la [Barnahus](#) raccoglie i dati sugli abusi sessuali su minori commessi nell'ambiente di fiducia tratti dalle interviste condotte in loco. L'agenzia governativa per la tutela dei minori analizza questi dati dal 2011 (P4).

**Islanda: grado di parentela tra il minore vittima e l'autore del reato sessuale, anche all'interno dell'"ambiente di fiducia" (2011-2014)**



69. Il Comitato osserva una grande varietà di situazioni nelle Parti.

70. Dove il criterio di registrazione dei dati è quello dei casi di minori vittime, come in zone del **Belgio, Danimarca, Islanda, San Marino e Serbia**, è possibile produrre cifre sub-totali relative agli abusi sessuali su minori separate da quelle generali di abuso su minore. In altri casi, dove il criterio di registrazione è il tipo di reato commesso (in questo caso, l'abuso sessuale), considerando che la responsabilità di registrare tali segnalazioni spetta ai settori della giustizia o delle forze di polizia, la disponibilità di dati dettagliati sull'abuso sessuale di minori varia da paese a paese a seconda della legislazione nazionale in vigore. I Paesi in cui ciò è possibile sono: **Albania, Austria, Croazia, Finlandia, Grecia, Islanda, Lituania, Repubblica di Moldova, Portogallo, San Marino e Spagna**.

71. Alcuni dati riferiti ai minori vittime di abuso sessuale sono disponibili in paesi come **Austria, Belgio, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Islanda, Italia, Lituania, Malta, Repubblica di Moldova, Romania, San Marino, Serbia e Spagna**. Allo stesso modo, **Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Malta e Serbia** dispongono di alcune informazioni sugli autori degli abusi sessuali. In **Austria, Belgio, Bulgaria, Islanda, Lituania, Malta, Montenegro, Portogallo, Romania, San Marino, Serbia e Spagna** i dati sono registrati per tipo di caso. **Albania, Austria, Belgio, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Danimarca Islanda, Lituania, Malta, Romania, San Marino e Spagna** dispongono di dati aggregati che però possono essere suddivisi per tipi di caso. Il Comitato osserva, in particolare, la necessità di disporre di dati suddivisi per genere, che possono avere un forte impatto sulla modalità con cui si identificano, si modificano e si valutano eventuali politiche e provvedimenti. Il Comitato osserva inoltre che sono in corso iniziative per sviluppare nuovi sistemi o meccanismi per la raccolta dati in vari settori in **Grecia, Italia, Portogallo, Spagna e Turchia**.



72. Il Comitato sottolinea anche che, nella maggioranza delle Parti, c'è una lacuna di dati relativi al caso specifico di abuso sessuale su minori commesso nell'ambiente di fiducia, tranne che nei paesi dotati di registri contenenti dati affidabili su tali casi. Tuttavia, alcuni registri contengono dettagli del rapporto tra il minore vittima e l'autore dell'abuso sessuale (**Austria**, zone del **Belgio**, **Croazia**, **Danimarca** e **Portogallo**). Altri si riferiscono a casi specifici di violenza sessuale "domestica" contro minori, che rappresenta solo una parte dell'abuso sessuale su minore commesso nell'ambiente di fiducia.

73. Il Comitato nota che in alcuni casi la qualità dei dati raccolti non è ideale, sia in termini di completezza (non tutti i casi sono registrati sistematicamente) o di validità (non tutti i campi obbligatori sono compilati per tutti i casi, le informazioni non sono sempre aggiornate o accurate, ecc.)

74. Inoltre il Comitato osserva che l'obbligo di segnalazione è un fattore supplementare nella raccolta dati, visto che dove è in vigore, il numero di casi segnalati e quindi trattati è superiore.

75. Tuttavia, il Comitato osserva che uno dei fattori più importanti, cruciali per la disponibilità di dati sugli abusi sessuali commessi nell'ambiente di fiducia, è senza dubbio la creazione di un'agenzia deputata a produrre un rapporto periodico sui dati aggregati o informazioni basate sui casi segnalati di abuso e abbandono di minori. Nei paesi dove esiste una tale agenzia, le informazioni rese disponibili al pubblico (generalmente dati aggregati) e ai gruppi autorizzati di utenti (generalmente informazioni basate sul caso) sono complessivamente molto più affidabili e complete.

76. Infine, il Comitato osserva che le Parti devono ancora affrontare la questione dell'efficacia dei vari meccanismi o punti d'informazione. Il Comitato sottolinea che questo aspetto è molto importante poiché è essenziale valutare costantemente i meccanismi di raccolta dati, per garantire la loro capacità di rappresentare la situazione reale e produrre dati precisi e affidabili, considerando che servono diversi anni prima di raggiungere un livello ottimale di funzionamento.

## **Raccomandazioni sulle misure da adottare per migliorare l'effettiva attuazione della convenzione di Lanzarote**

Il Comitato di Lanzarote:

- Esorta le Parti ad adottare le misure legislative o di altra natura necessarie per istituire o designare meccanismi per la raccolta dati o punti d'informazione a livello nazionale o locale e in collaborazione con la società civile, allo scopo di osservare e valutare, in termini di raccolta di dati quantitativi, il fenomeno dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale di minori in generale e dell'abuso sessuale di minore commesso nell'ambiente di fiducia, in particolare (R13);
- A tal fine, laddove tale meccanismo specifico non sia già in atto, invita le Parti a garantire che i meccanismi esistenti di raccolta dati generali siano in grado di produrre dati precisi e affidabili sul fenomeno dell'abuso sessuale commesso nell'ambiente di fiducia per mezzo di dati specifici sub-totali estrapolati dai dati complessivi sull'abuso (R14);
- Ritiene che le Parti debbano istituire un sistema nazionale o locale di registrazione dei dati basati sui casi per l'abuso sessuale nell'ambiente di fiducia nei vari settori che possono venire a contatto con minori vittime in tali circostanze; tali sistemi di raccolta di dati amministrativi dovrebbero consentire di confrontare e incrociare i dati raccolti a livello nazionale ed evitare la duplicazione (R15);
- Invita le Parti a valutare la possibilità di redigere e quindi applicare linee guida che stabiliscano un set minimo di variabili e procedure per la raccolta dati sui casi di abuso sessuale di minori e consentano di rendere tali dati compatibili e comparabili con quelli raccolti in altri paesi (R16);
- Invita le Parti a suddividere i dati in base al genere del minore vittima e del colpevole, se tale suddivisione non fosse ancora in atto (R17);
- Invita le Parti a stabilire un sistema completo di segnalazione dei casi di abuso sessuale commesso nell'ambiente di fiducia, che garantirà la completezza dei dati raccolti (R18);
- Per migliorare l'ampiezza e la qualità dei dati raccolti, invita le Parti a considerare di istituire sistemi di raccolta dati integrati con punti specifici che offrano una gestione completa dei casi di abuso sessuale di minori a livello di centri specializzati come, per esempio, le case dei bambini (R19);
- Invita le Parti a nominare un'agenzia nazionale o locale incaricata di redigere rapporti periodici sui dati aggregati o sulle informazioni relative alla registrazione di abusi sessuali commessi nell'ambiente di fiducia (R20);
- Invita le Parti a garantire una valutazione costante dell'efficacia dei loro meccanismi o punti informativi per quanto riguarda la loro capacità di rappresentare la situazione reale e produrre dati precisi e attendibili (R21).

### III. INTERESSE SUPERIORE DEL MINORE E PROCEDIMENTI PENALI A MISURA DI BAMBINO

77. L'abuso sessuale su un minore è in genere un atto molto intimo e segreto. I minori hanno spesso troppo vergogna o sono troppo spaventati per cercare un sostegno e una consulenza professionale e spesso decidono da soli se rivelare l'abuso di cui sono stati vittime. Nei casi di abuso da parte di un membro della famiglia o da qualcuno nel loro ambiente di fiducia, le vittime si trovano ad affrontare ulteriori timori e preoccupazioni: la loro confessione avrà un impatto negativo sull'ambiente familiare e sugli amici, sul sostegno e sulla vita in generale? La capacità e la volontà dei minori di confessare di essere stati vittime di abuso è essenziale per un intervento terapeutico e legale. E rappresenta la più preziosa fonte di informazioni su cui si basa l'intero caso.

78. A questo proposito è fondamentale evitare le conseguenze negative che potrebbero derivare da tecniche di interviste inadeguate e ripetitive e da luoghi inappropriati dove avvengono le interviste. Per garantire i diritti e gli interessi dei minori vittime di abusi sessuali, le autorità devono riconoscere la necessità di collaborare, non solo in quanto sistema governativo o giudiziario, ma in collaborazione come una società. Agire in modo collettivo significa adottare misure per proteggere i minori che non si limitino a singole azioni, come incarcerare i colpevoli o fornire una terapia familiare, ma che siano veramente orientate al minore e siano complete, comprese la prevenzione, l'intervento e la riabilitazione. E' pertanto fondamentale un approccio interdisciplinare che coinvolga più agenzie, che sia condiviso da tutti gli enti della società civile che si occupano di tali mansioni.

79. Questo capitolo esamina quali garanzie giuridiche specifiche sono state adottate dalle Parti per garantire l'interesse superiore dei minori vittime di abusi sessuali nell'ambiente di fiducia e assicurare che i procedimenti penali siano a misura di minore.

#### III.1 Articolo 30§1: Interesse superiore del bambino nelle indagini e nei procedimenti penali<sup>22</sup>

##### **Articolo 30 - Principi**

*1 Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per far svolgere le indagini e i procedimenti penali nell'interesse e rispettoso dei diritti del minore.*

*(...)*

##### **Rapporto esplicativo**

*215. I paragrafi 1 e 2 stabiliscono due principi generali secondo cui le indagini e i procedimenti giudiziari riguardanti atti di sfruttamento e abuso sessuale di minori devono sempre essere svolti in modo tale da proteggere gli interessi superiori e i diritti dei minori, evitando di esacerbare il trauma che hanno già sofferto.*

<sup>22</sup> Le conclusioni del Comitato di Lanzarote sull'attuazione dell'articolo 30§1 della Convenzione di Lanzarote si basano sull'analisi delle risposte fornite dalle Parti e da altri soggetti coinvolti alla domanda 13 del questionario tematico e alla domanda 22(d) del questionario generale a cui si riferisce, preparato da Joanna PAABUMETS (Estonia), che ha funto da relatore per questa parte del rapporto.

80. Il Comitato di Lanzarote sottolinea quanto sia importante rispettare l'interesse superiore del minore in ogni aspetto delle indagini e dei procedimenti penali riguardanti atti di sfruttamento e di abuso sessuale di minori in generale. E' ovvio che questo aspetto è fondamentale anche nel contesto specifico di un procedimento in materia di abusi sessuali su minori nell'ambiente di fiducia. Come già fatto dal Comitato delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, il Comitato di Lanzarote sottolinea che il rispetto dell'interesse superiore del minore è un diritto sostanziale, un principio giuridico interpretativo fondamentale e una regola di procedura.

**Comitato delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo: Commento generale n° 14 (2013) sul diritto del minore a vedere il proprio interesse superiore considerato preminente (articolo 3, paragrafo 1 Convenzione sui diritti del fanciullo)**

"6. (...) L'interesse superiore del minore è un concetto triplice:

(a) **Un diritto sostanziale** il diritto che ha ogni minore di vedere il proprio interesse valutato e considerato preminente quando convergono interessi diversi nel raggiungere una decisione su una questione, e la garanzia che tale diritto sarà rispettato ogni volta che si dovrà prendere una decisione riguardo a un minore, un gruppo di minori identificati o meno o minori in generale. L'articolo 3, comma 1, prevede un obbligo intrinseco per gli Stati, è direttamente applicabile e può essere invocato davanti a un tribunale.

(b) **Un principio giuridico interpretativo fondamentale:** se una disposizione di legge è aperta a più interpretazioni, si deve scegliere quella che serve nel modo più efficace l'interesse superiore del bambino. I diritti sanciti nella Convenzione e nei suoi Protocolli opzionali forniscono il quadro per l'interpretazione.

(c) **Una regola di procedura:** ogni volta che si deve prendere una decisione che interesserà un minore specifico, un gruppo identificato di minori o minori in generale, il processo decisionale deve includere una valutazione del possibile impatto (positivo o negativo) della decisione sul minore o sui minori coinvolti. Valutare e determinare l'interesse superiore del minore richiede garanzie procedurali. Inoltre, la giustificazione di una decisione deve dimostrare che il diritto è stato esplicitamente preso in considerazione. A questo proposito, gli Stati parti devono spiegare come il diritto è stato rispettato nella decisione presa, vale a dire, cosa è stato considerato nell'interesse superiore del minore, su quali criteri si basa la decisione e come gli interessi del minore sono stati soppesati rispetto alle altre considerazioni, siano esse temi politici di carattere generale o casi singoli. "

81. L'articolo 30§1 della Convenzione tutela i diritti e gli interessi superiori del minore vittima durante le indagini e i procedimenti penali. Il Comitato sottolinea che, come specificato nei Principi fondamentali delle Linee guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sulla giustizia a misura di minore, nel valutare gli interessi superiori dei minori coinvolti o interessati: a. si deve dare il giusto peso al loro punto di vista e alle loro opinioni; b. tutti gli altri diritti, come il diritto alla dignità, alla libertà e alla parità di trattamento devono essere rispettati in ogni momento; c. tutte le autorità competenti devono adottare un approccio globale, in modo da tenere in debito conto tutti gli interessi in gioco, inclusi il benessere psicologico e fisico, così come gli interessi legali, sociali ed economici dei minori "(capitolo B.2).

82. Il Comitato rileva che, sebbene le Parti abbiano dichiarato di rispettare l'interesse superiore del minore durante i procedimenti e di adottare un approccio protettivo verso i minori, nessuna (tranne Austria, Croazia, Islanda) ha indicato quali misure legislative o di altra natura sono state prese per garantire questo aspetto, né quali norme di procedura penale speciali si applicherebbero per l'interesse superiore del minore nel caso in cui il presunto autore faccia parte dell'ambiente di fiducia del minore.<sup>23</sup>

83. Il Comitato osserva che le Parti fanno poco uso della nozione di ambiente di fiducia nella procedura penale. Indipendentemente dal fatto che l'abuso sia stato commesso nell'ambiente di fiducia del minore o meno, occorre applicare misure generali di tutela nel rispetto dell'interesse superiore del minore.

84. Se il minore non ha alcun sostegno familiare diretto nel corso del procedimento, è fondamentale che il minore abbia la possibilità di capire i suoi diritti nella procedura penale, soprattutto il diritto di partecipare. In **Danimarca**, per esempio, l'accusa informa il tutore legale del minore e assiste se il sospetto è processato e se il minore deve testimoniare in tribunale.

85. Diverse Parti (**Austria, Belgio, Croazia**) hanno sottolineato l'importanza degli altri soggetti interessati nell'informare e garantire i diritti e l'interesse superiore del minore durante il procedimento penale. In **Francia** ad esempio, le associazioni non governative, finanziate dal Ministero della giustizia, aiutano a informare il minore dei suoi diritti.

86. Il Comitato richiede a più Parti di valutare la possibilità di creare o rafforzare una stretta collaborazione tra gli organismi competenti e i professionisti assegnati a casi di minori vittime, come negli esempi del **Belgio, Danimarca, Francia e Islanda**. Una più stretta collaborazione, come previsto dall'articolo 10 della Convenzione, non solo offrirà ai minori la possibilità di ottenere rapidamente un sostegno emotivo, che è fondamentale nei casi di abuso sessuale nell'ambiente di fiducia, ma spingerà vari soggetti interessati a concentrarsi sull'interesse superiore del minore in generale.

### ***Prassi promettenti***

In **Bosnia ed Erzegovina** sono presenti le [Case sicure](#)/*Medica Zenica*, strutture dedicate alle vittime di violenza in generale, che accolgono anche minori vittime di abusi sessuali. I minori accolti nelle case sicure ricevono terapia e assistenza per prendere contatti con le agenzie governative competenti (polizia, centri di assistenza sociale, sistema giudiziario, ufficio del pubblico ministero, amministrazione comunale e altre istituzioni) e altre organizzazioni non governative per poter esercitare appieno i loro diritti e soddisfare i loro bisogni. Durante il loro soggiorno nelle case seguono anche percorsi formativi ed educativi (P5).

In **Danimarca** sono state istituite delle Case per minori/*Børnehuse*, allo scopo di realizzare un quadro di riferimento nazionale per condurre indagini sui casi di abuso su minori, compresa la violenza sessuale, che siano a portata di minore e basate sulla collaborazione di varie agenzie. Ne deriva che i casi che vedono coinvolti la polizia o i servizi sanitari nell'indagine su presunti abusi sessuali vanno obbligatori *Børnehuse* oltre che alle autorità comunali. Nella *Børnehuse*, la polizia, il pubblico ministero, gli operatori sanitari autorizzati e le autorità municipali lavorano e collaborano per aiutare il minore. A questo proposito le autorità possono scambiarsi informa-

<sup>23</sup> Per le risposte specifiche delle Parti, si veda la tabella C nell'allegato IV.

zioni sui casi riguardanti questioni private sulla situazione personale e familiare del minore, laddove lo scambio è ritenuto necessario per la salute e lo sviluppo del minore (P6).

In **Danimarca**, un minore vittima riceve il nome e numero di telefono di una persona di contatto del servizio di polizia con cui parlare del caso (P7).

In **Francia**, la legge nazionale prevede che le organizzazioni non governative possono assistere il minore durante la sua audizione (P8).

In **Islanda**, le [Case dei bambini](#) / *Barnahus* rappresentano un centro interdisciplinare a misura di minore in collaborazione con varie agenzie, in cui vari professionisti lavorano insieme e indagano sui casi di abuso sessuale di minore sospetti e forniscono un sostegno adeguato ai minori vittime. Le attività si basano su una collaborazione tra Polizia di Stato, Pubblico Ministero, ospedale universitario e servizi locali di tutela dei minori, con la partecipazione dell'agenzia governativa per la tutela dell'infanzia, che è responsabile del suo funzionamento. Il concetto di base della Casa dei bambini è di evitare di sottoporre il minore a interviste ripetute da molte agenzie in ambienti diversi (P9).

### **Raccomandazioni sulle misure da adottare per migliorare l'effettiva attuazione della Convenzione di Lanzarote**

Il Comitato di Lanzarote:

- Ritiene che, quando l'abuso sessuale è commesso da qualcuno nell'ambiente di fiducia del minore, il minore vittima si trova in una situazione particolarmente delicata di dover denunciare un reato commesso da qualcuno di fiducia, rispettato e forse amato. Questa situazione, che può creare un grave turbamento della vita familiare e del benessere generale del minore, deve essere affrontata in maniera opportuna dalle Parti (R22);
- Ritiene che si dovrebbero fornire informazioni e consigli in modo adatto all'età e alla maturità dei minori vittime, in un linguaggio che comprendono e che sia sensibile al genere e alla cultura (R23);
- Ritiene che le Parti dovrebbero affrontare e favorire il più possibile il coordinamento e la collaborazione dei diversi attori che intervengono per e con il minore vittima durante il procedimento penale. Un simile approccio globale e interdisciplinare offre un supporto aggiuntivo al minore vittima e, in alcuni casi, la possibilità di un intervento rapido e di un adeguato sostegno immediato dopo la denuncia (R24);
- Invita le Parti a garantire che le diverse agenzie coinvolte nel coordinamento e nella collaborazione relativi ai casi di abuso sessuale su minori siano autorizzate a condividere le informazioni personali, laddove opportuno (R25);
- Invita le Parti a disporre che le interviste dei minori avvengano senza informarne in anticipo i genitori/tutori legali o senza l'acquisizione preliminare del loro consenso nei casi in cui vi sia il ragionevole sospetto di abuso sessuale nell'ambiente di fiducia e vi sia ragione di credere che i genitori/tutori legali possano impedire al minore di rivelare gli abusi sessuali (R26).

### III.2 Articolo 14§3, 2° punto: allontanare la vittima dal suo ambiente familiare quando i genitori o le persone che si occupano del minore sono coinvolti nel suo sfruttamento o abuso sessuale<sup>24</sup>

#### Articolo 14 – Assistenza alle vittime

(...)

3 Quando i genitori o le persone alle quali il minore è stato affidato sono coinvolti in fatti di sfruttamento sessuale o abuso sessuale commessi nei suoi confronti, le procedure di intervento adottate conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, prevedono:

- la possibilità di allontanare il presunto autore dei fatti;
- la possibilità di allontanare la vittima dal suo ambiente familiare. Le modalità e la durata di questo allontanamento sono stabilite conformemente all'interesse superiore del minore.

99 Il paragrafo 3 prevede la possibilità, nel caso in cui i genitori o le persone che si occupano della vittima siano coinvolti in fatti di sfruttamento o abuso sessuale, di allontanare il presunto autore o la vittima dall'ambiente familiare. È importante sottolineare che tale allontanamento deve essere considerato come una misura a tutela del minore e non come una sanzione per il presunto autore. (...) L'altra opzione potrebbe essere quella di allontanare il minore dall'ambiente familiare. In tale caso, la durata dell'allontanamento va stabilita nel migliore interesse del minore.

87. L'articolo 14 della Convenzione di Lanzarote elenca le misure che le Parti sono tenute a prendere per assistere le vittime di uno dei reati di abuso e sfruttamento sessuale definiti nella Convenzione. In questo 1° rapporto di monitoraggio il Comitato ha scelto di valutare in particolare se e come le Parti attuino il possibile allontanamento della vittima dal suo ambiente familiare, nel caso in cui i genitori o le persone che si occupano del minore siano coinvolti nel suo abuso sessuale ai sensi dell'articolo 14§ 3, 2° punto.

88. Prima di elaborare le proprie conclusioni sulle misure in atto per allontanare il minore dal suo ambiente familiare, il Comitato desidera sottolineare che quando i genitori o le persone che si occupano del minore vittima sono coinvolti nel suo abuso sessuale, l'articolo 14§ 3 della Convenzione fa riferimento anche al possibile allontanamento del presunto autore. Come sottolineato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa nella sua raccomandazione agli Stati membri sui diritti dei minori e sui servizi sociali adatti ai minori e alle famiglie, "le situazioni di abuso e abbandono di minore richiedono servizi di supporto onnicomprensivi, per evitare la separazione familiare del minore. Mantenere l'unità della famiglia non dovrebbe, però, essere uno scopo fine a se stesso; per l'interesse superiore del minore e la sua protezione, è spesso necessario il collocamento fuori casa. Inoltre, quando i genitori sono coinvolti nell'abuso o sfruttamento del minore, le procedure di intervento devono includere anche la possibilità di allontanare il presunto autore dalla casa di famiglia."<sup>25</sup>

89. Il Comitato ritiene quindi che prima di ricorrere all'allontanamento della vittima si debba preferire l'allontanamento del colpevole. Il Comitato ritiene che in genere questa misura corrisponda al meglio all'interesse superiore del minore, dato che questi tendono a percepire l'allontanamento dal loro ambiente familiare come una punizione per aver rivelato il loro abuso. Inoltre, l'allontanamento del minore comporta difficoltà supplementari (ad esempio dover cambiare scuola), che possono contribuire a un'ulteriore vittimizzazione. Per ridurre al minimo il turbamento nella vita del bambino, il Comitato raccomanda che prima si consideri l'allontanamento del presunto colpevole.

<sup>24</sup> Le conclusioni sull'applicazione dell'articolo 14§3, 2° punto della Convenzione si basano sull'analisi delle [risposte delle Parti e di altri soggetti interessati alla domanda 9\(a\), 1° punto del questionario tematico](#) preparato dal Sig. Charlie Azzopardi (Malta), che ha operato come relatore per questa parte del rapporto.

<sup>25</sup> [Raccomandazione Rec \(2011\) 12](#) del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri sui diritti dei minori e sui servizi sociali a misura di minori e famiglie, adottata dal Comitato dei Ministri il 16 novembre 2011 alla 116ª riunione dei delegati dei ministri, linea guida III, c. 2.

90. Tutte le Parti in genere hanno indicato che l'allontanamento del presunto autore o della vittima sono possibilità previste dalla loro legislazione nazionale.<sup>26</sup> La maggior parte di esse ha affermato che l'allontanamento della vittima è generalmente consentito in un contesto di emergenza come una misura precauzionale sulla base di un ordine del tribunale. In alcune Parti (**Danimarca, Finlandia, Islanda**) questa decisione può essere presa dai servizi di tutela del minore o dai servizi sociali.

91. Alcuni Paesi (**Danimarca, Islanda, Italia, Montenegro**) hanno specificato che l'allontanamento della vittima è gestito in modo multidisciplinare per fornire un risultato sicuro, professionale e coordinato all'indagine su presunti abusi sessuali e per l'interesse superiore del minore. Questi approcci sono ritenuti in piena conformità con la Convenzione.

92. Alcune Parti (**Bulgaria, Finlandia, Islanda, Lituania**) hanno evidenziato che le esigenze e i diritti dei minori sono trattati in modo esplicito e specifico in una legge sulla tutela dei minori. Il Comitato riconosce che laddove esistono tali leggi, l'elenco delle opzioni per proteggere l'interesse superiore del minore sembra essere più ampio. Tuttavia sottolinea che è importante garantire che tali opzioni non siano solo legalmente disponibili ma anche attuate nella pratica.

93. Il Comitato sostiene che quando l'allontanamento della vittima dal suo ambiente familiare è inevitabile, per garantire i suoi interessi superiori è fondamentale che le Parti abbiano una serie di opzioni tra cui scegliere e chiare procedure da seguire. A questo proposito il Comitato ritiene molto utile che le Parti tengano presente i principi guida generali che andrebbero applicati ogni volta che un minore è collocato al di fuori della famiglia e sottolinea che ogni collocamento deve garantire il pieno rispetto dei diritti umani del minore, come sottolineato dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa nella sua Raccomandazione agli Stati membri sui diritti dei minori che vivono in istituti residenziali.<sup>27</sup>

94. In questo contesto, diverse Parti (ad esempio **Austria, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Italia, Olanda, Portogallo, Romania, Serbia, Turchia**) hanno riferito di varie possibilità di collocamento a seconda delle circostanze specifiche e dell'interesse superiore del minore.

- Il **Portogallo** ha indicato le seguenti opzioni, alcune delle quali sono comuni ad altre Parti: collocare il minore con un altro membro della famiglia; affidarlo a una persona idonea; ospitare il minore in un'altra famiglia o in un istituto.
- L'**Italia** inoltre ha riferito dell'uso sperimentale di "luoghi neutri" per monitorare l'evoluzione della situazione nei casi di allontanamento di un minore per violenza familiare, laddove vi sia motivo di credere che nessun genitore possa prendersi cura del minore e si siano verificati più episodi di abbandono. In questi casi la relazione adulto-minore viene osservata e valutata in modo da decidere se il minore possa essere ricongiunto ai genitori o all'adulto che non ha commesso abusi, e per indagare sulle accuse di abuso nel procedimento giudiziario.

---

<sup>26</sup> Per le risposte specifiche delle Parti, si veda la tabella C nell'allegato IV.

<sup>27</sup> [Raccomandazione Rec \(2005\) 5](#) del Comitato dei ministri del Consiglio di Europa agli Stati membri sui diritti dei bambini che vivono in istituti residenziali, adottato dal Comitato dei ministri il 16 marzo 2005 alla 919ª riunione dei delegati dei ministri.



### **Prassi promettenti**

Avere procedure chiare di allontanamento delle vittime sulla base dell'interesse superiore del minore. In questo contesto, le seguenti procedure specifiche sono state ritenute promettenti:

- Prevedere varie tempistiche per l'allontanamento, compreso l'allontanamento di emergenza, l'allontanamento di breve e lungo termine, più altre opzioni come l'allontanamento indefinito (**Croazia**) (P10);
- In **Portogallo** nell'agosto 2015 è stata emendata la legge sulla tutela dei minori che autorizza la magistratura, dopo una denuncia presentata alla magistratura dalla Commissione per la tutela dei minori e dei giovani a rischio, ad allontanare il minore vittima di violenza sessuale dal suo ambiente familiare, senza dover ottenere il consenso del genitore o del tutore legale che è sospettato di o è stato incriminato per aver commesso tale reato contro il minore (P11);
- Specificare che il tipo di collocamento e di intervento è specifico per età e che occorre considerare di collocare i fratelli insieme (**Romania**) (P12).

95. Il Comitato ha notato che in molte parti (**Albania, Grecia, Malta, Repubblica di Moldova, Montenegro, Serbia, "ex Repubblica jugoslava di Macedonia"**) il processo di allontanamento (sia del minore che dell'autore del reato) è previsto nel contesto di una legge sulla "violenza domestica". Il Comitato ritiene che in tali casi le Parti dovrebbero garantire che si faccia un riferimento specifico agli abusi sessuali. Altrimenti, i minori potrebbero non essere sufficientemente garantiti contro gli abusi sessuali nell'ambiente di fiducia. Il Comitato perciò raccomanda che, ove necessario, la legislazione sia rivista per includere un riferimento esplicito agli abusi sessuali nel contesto della violenza domestica.

96. Dalle informazioni fornite da alcune Parti è emerso che le ONG svolgono un ruolo cruciale nel promuovere i migliori interessi del minore nel contesto dell'assistenza alle vittime, anche durante il processo di allontanamento. A questo proposito, il Comitato è del parere che sarebbe utile se le ONG locali, nazionali e internazionali ONG potessero ricevere supporto per condividere meglio le loro buone pratiche.

97. Infine, il Comitato sottolinea che si dovrebbe prevedere la sospensione temporanea dei diritti parentali del genitore sospettato di aver commesso l'abuso, come misura di accompagnamento per proteggere il minore. In tal caso, per fornire una risposta rapida, si dovrebbe applicare il principio di urgenza del procedimento che consente tale sospensione della potestà genitoriale. Il Comitato sostiene che le autorità giudiziarie o altre autorità competenti dovrebbero avere la possibilità di prendere decisioni che siano immediatamente esecutive nei casi in cui questo sarebbe nell'interesse superiore del minore.

### **Raccomandazioni sulle misure da adottare per migliorare l'effettiva attuazione della convenzione di Lanzarote**

Il Comitato di Lanzarote:

- Ritiene che, nel contesto degli abusi sessuali nell'ambiente di fiducia, l'allontanamento della vittima dal suo ambiente familiare dovrebbe essere previsto come procedura in ultima istanza, e che i requisiti per tale procedura dovrebbero essere chiaramente definiti, stabilendo le condizioni e la durata di tale allontanamento (R27);

- Ritiene che gli interventi e le misure adottate nel contesto della violenza domestica operano con un diverso *modus operandi* rispetto a quello stabilito nei casi di abuso sessuale su minore. Perciò si dovrebbe includere una menzione esplicita all'abuso sessuale in tutte le misure di protezione riferite alla violenza domestica (R28);
- Invita le Parti a sostenere lo scambio di buone pratiche sviluppate dalla società civile per garantire che l'interesse superiore del minore sia rispettato, definendo al contempo l'assistenza più appropriata ai minori vittime di abusi sessuali all'interno dell'ambiente di fiducia (R29).

### III.3 Articolo 14§4: Assistenza terapeutica, incluso il sostegno psicologico di emergenza per persone vicine alla vittima di abuso sessuale nell'ambiente di fiducia<sup>28</sup>

#### **Articolo 14 - Assistenza alle vittime**

(...)

4. Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie affinché le persone vicine alla vittima possano beneficiare, ove necessario, di un'assistenza terapeutica, in particolare di un supporto psicologico di emergenza.

#### **Rapporto esplicativo**

100. I negoziatori hanno riconosciuto che l'applicazione del paragrafo 4 sarebbe limitata ma hanno ritenuto che, in alcuni casi particolarmente gravi, sarebbe opportuno che le persone vicine alla vittima, come per esempio i familiari, amici e compagni di classe, beneficiassero di assistenza psicologica di emergenza. Queste misure di assistenza non sono destinate ai presunti autori di sfruttamento e abuso sessuale, che possono invece beneficiare dei programmi e delle misure di intervento elencate al capitolo V.

98. Questa sezione del rapporto valuta in particolare se le Parti hanno adottato misure per aiutare le persone vicino alla vittima, che non hanno commesso i fatti; Non si analizza l'assistenza alla vittima in senso stretto.

99. La metà delle 26 Parti monitorate ha dato qualche risposta a questa domanda (**Austria, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Danimarca, Grecia, Islanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Montenegro, Portogallo, San Marino e Spagna**). Il Comitato si rammarica del fatto che non si sia dato seguito ai numerosi inviti a presentare le informazioni richieste, per cui è difficile valutare veramente la situazione.<sup>29</sup>

100. **Italia, Portogallo e San Marino** hanno risposto che i servizi offerti hanno lo scopo di affrontare situazioni di emergenza e di fornire supporto immediato, anche di natura psicologica, e mirano al contempo a seguire la vittima e le persone ad essa vicine nel medio termine, anche per recuperare i rapporti familiari.

<sup>28</sup> Le conclusioni sull'applicazione dell'articolo 14§3, 2° punto della Convenzione si basano sull'analisi delle [risposte delle Parti e di altri soggetti interessati alla domanda 9 \(a\), 1° punto del questionario tematico](#) preparato dal Sig. Charlie Azzopardi (Malta), che ha operato come relatore per questa parte del rapporto.

<sup>29</sup> Si veda la tabella f nell'allegato IV per le risposte specifiche delle Parti.

101. Alcune Parti (**Bosnia ed Erzegovina, Danimarca, Islanda**) hanno evidenziato che le strutture multidisciplinari di tutela dei minori (si veda la sezione precedente) forniscono assistenza (sostegno in caso di crisi e consulenza psicologica) anche a persone vicine alla vittima.

#### ***Prassi promettenti***

In **Croazia** il sistema sanitario prevede trattamenti specifici per il genitore che non ha commesso i fatti, come la consulenza con un professionista. Il genitore avrà la possibilità di parlare e focalizzarsi sul minore vittima ma potrà anche parlare dei propri sentimenti in relazione agli abusi sessuali sul figlio/a (P13).

In **Islanda** le Case dei bambini offrono assistenza medica e psicologica ai minori e alle persone vicine alla vittima. L'Islanda offre anche alloggi temporanei e assistenza finanziaria in caso di necessità (P14).

102. Dalle restanti informazioni fornite è emersa la mancanza di un quadro giuridico specifico per l'offerta di servizi ai parenti stretti di minori vittime di abusi sessuali. Tuttavia, tali servizi possono essere forniti dai sistemi sanitari e sociali nazionali o dalle ONG. Questo tipo di servizi sembra rientrare tra quelli generici e non specifici per le persone vicine ai minori vittime di abuso sessuale.

#### **Raccomandazioni sulle misure da adottare per migliorare l'effettiva attuazione della convenzione di Lanzarote**

Il Comitato di Lanzarote:

- Sollecita le Parti che non lo hanno ancora fatto ad adottare le misure legislative o di altra natura necessarie affinché le persone vicine alla vittima possano beneficiare, ove necessario, di un'assistenza terapeutica, in particolare di un supporto psicologico di emergenza (R30);
- Invita le Parti, nel determinare il sostegno necessario alla vittima e alle persone ad essa vicine, a tener conto del fatto che la denuncia del minore non dovrebbe peggiorare la sua situazione e quella degli altri membri della famiglia che non hanno commesso i fatti (R31).

### **III.4 Articolo 27§4: Misure nei confronti degli autori di reato, quali la decadenza della potestà genitoriale, il controllo o la sorveglianza delle persone condannate<sup>30</sup>**

#### ***Articolo 27 - Sanzioni e misure***

(...)

4. Ciascuna delle Parti può adottare altre misure nei confronti degli autori di reato, quali la decadenza della potestà genitoriale, il controllo o la sorveglianza delle persone condannate.

<sup>30</sup> I risultati sull'attuazione dell'articolo 27§4 della Convenzione si basano sull'analisi delle [risposte delle Parti e di altri soggetti interessati alla domanda 13 del questionario tematico](#) preparata dalla Sig.ra Joanna PAABUMETS (Estonia) che ha operato in qualità di relatrice per questa sezione del rapporto.

### **Rapporto esplicativo**

191. La Convenzione prevede anche la possibilità che le Parti adottino altre misure nei confronti degli autori di reato, come ad esempio la decadenza della potestà genitoriale. Questa misura potrebbe essere adottata, per esempio, nei confronti di una persona che è stata allontanata dall'ambiente familiare come forma di assistenza alla vittima, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3.

192. Si potrebbero considerare altre misure per consentire di monitorare e controllare gli autori dei reati condannati al fine, per esempio, di facilitare la valutazione del rischio di recidiva o di assicurare che i programmi di intervento e le misure siano efficaci. Tali misure possono includere l'assoggettamento a sorveglianza dei condannati, delle persone soggette a sospensione condizionale della pena o alla libertà condizionale e delle persone che hanno scontato la pena.

### **Decadenza della potestà genitoriale**

103. Il Comitato sottolinea che la posta in gioco all'articolo 27§4 della Convenzione, è la decadenza della potestà genitoriale come misura protettiva della vittima una volta che l'autore è stato condannato. L'articolo 27§4 non affronta la questione della sospensione della potestà genitoriale come misura per proteggere il minore durante il procedimento giudiziario prima che il tribunale emetta la sentenza.

104. Il Comitato rileva che le Parti spesso confondono questi due aspetti nella loro legislazione e nella pratica.<sup>31</sup> Infatti, le Parti prevedono una sorta di decadenza della potestà genitoriale nei casi in cui il presunto autore sia un genitore o tutore. Questa decisione è spesso presa durante la procedura civile (cioè indipendentemente dalla procedura penale o dalla decisione del giudice), ma può anche essere una sanzione complementare o accessoria decisa nell'ambito della procedura penale con una decisione del tribunale (**Romania e Spagna**). Tuttavia questo tipo di decadenza è diversa da paese in paese, specialmente se si considera la durata e l'effetto della decadenza.

105. La **Finlandia** ha dichiarato che anche se un minore è messo in custodia, non è possibile togliere far decadere definitivamente ai genitori la loro potestà. **San Marino** ha precisato che la perdita della potestà genitoriale può assumere forme diverse, a seconda della durata della pena. Infine **Bosnia ed Erzegovina** ha dichiarato che, anche se privati della potestà, i genitori hanno ancora il dovere di sostenere il minore.

106. La capacità e la volontà di rivelare il proprio abuso può essere estremamente spaventosa per i minori vittime. Inoltre, quando l'abuso è commesso da un genitore, può essere ancora più difficile. Il minore di solito è consapevole che la segnalazione può avere esiti devastanti per l'intera famiglia e che alcuni membri si schiereranno dalla parte della persona che abusa.

107. Alcune Parti, come la **Francia** e il **Belgio** hanno dichiarato che la potestà del genitore che ha commesso i fatti può decadere nei confronti di tutti i figli, anche se il caso sotto indagine riguarda un solo figlio. Il Comitato sottolinea che tali decisioni vanno prese caso per caso, sulla base della valutazione del rischio di recidiva, di sicurezza e nell'interesse superiore del minore. La decadenza automatica della potestà genitoriale dell'autore del reato, anche nei confronti dei fratelli della vittima, può produrre nel minore un effetto negativo che lo porta a evitare, ritardare o ritrattare la segnalazione dell'abuso a causa delle conseguenze inevitabili.

---

<sup>31</sup> Si veda la Tabella G nell'appendice IV per le risposte specifiche delle Parti.

108. Le seguenti Parti non hanno fornito informazioni sulla loro situazione nazionale relativa alla decadenza della potestà genitoriale: **Lituania, Malta e Ucraina.**

**Raccomandazioni sulle misure da adottare per migliorare l'effettiva attuazione della Convenzione di Lanzarote**

Il Comitato di Lanzarote:

Invita le Parti a distinguere chiaramente nella loro legislazione e nella pratica:

- i casi di sospensione della potestà genitoriale come misura provvisoria per proteggere il minore prima di una decisione del Tribunale sulla condanna del genitore coinvolto, e
- i casi di decadenza della potestà genitoriale, dopo che il Tribunale ha condannato il suddetto genitore (R32).

*Controllo sorveglianza della persona condannata*

109. Secondo l'articolo 27§4 le Parti possono controllare o sorvegliare la persona condannata. Lo scopo del controllo e della sorveglianza della persona condannata è quello di assicurarsi che l'autore del reato non abbia la possibilità di ripetere il reato. Questo è particolarmente rilevante nei casi in cui l'autore del reato faceva parte dell'ambiente di fiducia della vittima e quindi può essere in grado di mettersi di nuovo in contatto con il minore.

110. Il Comitato prende atto che le Parti non hanno un'interpretazione comune del concetto di "sorveglianza della persona condannata" e che nessuno ha fornito informazioni sugli strumenti di valutazione o sulle procedure di controllo delle persone condannate per reati a sfondo sessuale.<sup>32</sup>

111. Il Comitato ritiene che la sicurezza dei minori debba essere una preoccupazione primaria per tutte le Parti e le esorta ad attuare l'articolo 27§4 della Convenzione.

112. Inoltre il Comitato sottolinea che, per prevenire l'abuso sessuale di minori, si dovrebbero realizzare programmi o misure d'intervento mirate per gli autori di abusi sessuali. Questi programmi di intervento sono previsti dagli articoli 15-17 della Convenzione al capitolo "programmi e misure di intervento", che tuttavia non rientrano nell'attuale ciclo di monitoraggio.

113. Sono presentate altre misure di protezione, pur in un contesto diverso, da altri articoli della Convenzione, come l'articolo 30§2 che invita le Parti ad adottare un approccio protettivo nei confronti delle vittime e l'articolo 14§3, 1° e 2° punto, in cui le Parti hanno la possibilità di allontanare il presunto autore o la vittima minore dal proprio ambiente familiare (si veda sopra, sezione III.2).

114. Alcune Parti, **Albania, Austria, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Danimarca e Islanda**, hanno segnalato la possibilità di mettere in atto ordini di protezione per i minori vittime. La **Lituania** riferisce della possibilità di vietare all'autore del reato di avvicinarsi alla vittima fino alla data stabilita dal tribunale o l'obbligo di vivere lontano dalla vittima. Il contenuto di tali ordini perciò può variare: divieto di accedere in una zona specifica vicino al luogo di

---

<sup>32</sup> Si veda la Tabella G nell'appendice IV per le risposte specifiche delle Parti.

residenza della vittima (**Danimarca**); in **Spagna**, l'ordine di protezione è inviato agli uffici di coordinamento delle regioni autonome.

### **Raccomandazioni sulle misure da adottare per migliorare l'effettiva attuazione della Convenzione di Lanzarote**

Il Comitato di Lanzarote:

Invita le Parti a prevedere l'adozione di misure per controllare o sorvegliare le persone condannate per abuso sessuale di minori nel loro ambiente di fiducia (R33).

### **III.5 Articolo 31§4: nomina da parte dalle autorità giudiziarie di un rappresentante speciale della vittima per evitare un conflitto di interessi tra i titolari della potestà genitoriale e la vittima<sup>33</sup>**

#### **Articolo 31 - Misure generali di protezione**

(...)

*4. Ciascuna delle Parti prevede la possibilità di designare un rappresentante speciale della vittima quando, in base alle disposizioni di diritto interno, questa può avere la qualità di parte nel procedimento penale e i titolari della potestà genitoriale sono privati del diritto di rappresentanza del minore nel procedimento, a seguito di un conflitto di interessi con la vittima.*

#### **Rapporto esplicativo**

*227. Il paragrafo 4 prevede disposizioni per i casi di abuso sessuale nell'ambiente familiare in cui i titolari della responsabilità genitoriale, che hanno il compito di tutelare l'interesse superiore del minore, sono coinvolti in qualche modo nel procedimento in cui il minore è vittima (ove vi sia un "conflitto di interessi"). In tali casi, questa disposizione consente al minore di essere rappresentato nei procedimenti giudiziari da un rappresentante speciale nominato dalle autorità giudiziarie. Questo può avvenire, ad esempio, se i titolari della responsabilità genitoriale sono gli autori o coautori del reato, o la natura del loro rapporto con l'autore è tale che non si può pretendere da loro di difendere gli interessi del minore vittima con imparzialità.*

115. Quando un minore vittima è coinvolto in procedimenti penali, i tribunali spesso decidono il tipo di servizi, interventi e ordini più opportuni. Queste scelte vanno fatte tenendo conto di una serie di fattori legati all'interesse superiore del minore, come la sua massima sicurezza e il suo benessere.

116. I genitori, o più in generale la/e persona/e titolari della responsabilità genitoriale, sono chiamati a rappresentare il minore in tali processi legali. Tuttavia, quando il genitore è il presunto autore, occorre garantire un'adeguata rappresentanza che sia indipendente dai genitori. L'articolo 31§4 della Convenzione impone alle Parti di prevedere per legge la possibilità che le autorità giudiziarie nominino un rappresentante speciale per il minore vittima nei casi di conflitto di interessi con i titolari della responsabilità genitoriale. Questo rappresentante speciale può essere un tutore *ad litem* o un altro rappresentante indipendente.

<sup>33</sup> I risultati sull'attuazione dell'articolo 31§4 della Convenzione si basano sull'analisi delle [risposte delle Parti e di altri soggetti interessati alla domanda 13 del questionario tematico](#) preparata dalla Sig.ra Joanna PAABUMETS (Estonia) che ha operato in qualità di relatrice per questa sezione del rapporto.

117. Questa possibilità è estremamente importante nei casi di abuso sessuale nell'ambiente familiare per difendere con imparzialità gli interessi del minore vittima.

118. Come specificato nel documento 42 delle linee guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sulla giustizia a misura di minore, la funzione di un tutore *ad litem* o di un altro rappresentante speciale è diversa da quella di un consulente legale. Il tutore è nominato dal tribunale, non dal 'cliente', e dovrebbe aiutare il tribunale a decidere ciò che rientra nell'interesse superiore del minore. Il compito di un rappresentante speciale è quello di assistere il minore durante il procedimento penale e di assicurarsi che le indagini e le procedure non violino gli interessi del minore.

119. Molte Parti prevedono la possibilità di nominare un rappresentante speciale per un minore in caso di conflitto di interessi con il rappresentante legale del minore stesso.<sup>34</sup>

120. Tuttavia il Comitato rileva che non ci sono pratiche comuni tra le Parti. I rappresentanti speciali possono essere nominati per scopi diversi e con diverse responsabilità: in **Bulgaria**, per esempio, il rappresentante speciale agisce come un fiduciario durante la procedura penale; in **Portogallo** il procuratore ha il potere di rappresentare il minore e in **Spagna** un difensore rappresenta il minore dentro e fuori il tribunale.

121. Inoltre il Comitato fa notare che alcune Parti non hanno specificato quali sono i compiti dei rappresentanti speciali.

122. Il Comitato si rammarica del fatto che a **Malta** non vi siano disposizioni legali ufficiali che consentano al minore vittima di essere rappresentato da una persona indipendente, quando i genitori hanno un conflitto di interessi nell'assistere il minore. Tuttavia a **Malta** pare esserci una sorta di "intesa" con la magistratura per cui la polizia inquirente consente agli assistenti sociali di accompagnare il minore prima e dopo l'udienza, anche se non sono autorizzati a partecipare all'intero processo perché si ritiene che possano influenzare la testimonianza del minore.

123. Il Comitato sottolinea che, a prescindere dal fatto che le autorità giudiziarie nominino un rappresentante speciale o un tutore *ad litem*, tutti dovrebbero ricevere le informazioni legali necessarie per garantire e salvaguardare l'interesse superiore del minore durante le indagini e i procedimenti penali. Come indicato nella guida 14 delle linee guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sulla giustizia a misura di minore, tutti i professionisti che lavorano con e per i minori dovrebbero ricevere la giusta formazione interdisciplinare in materia di diritti e di bisogni dei minori di diverse fasce di età, e sul procedimento più adatto.

124. Tuttavia si dovrebbe evitare di combinare le funzioni di avvocato e tutore *ad litem* in una sola figura per scongiurare l'insorgere di un potenziale conflitto di interessi.<sup>35</sup> Considerata l'assistenza emotiva e il supporto legati al ruolo del tutore, i minori dovrebbero avere la possibilità di richiedere un tutore o rappresentante a loro scelta. I minori dovrebbero anche avere la possibilità, come avviene in **Lussemburgo**, di sostituire il tutore o rappresentante, se non

---

<sup>34</sup> Per le risposte specifiche delle Parti, si veda la tabella C nell'allegato IV.

<sup>35</sup> Si veda la relazione esplicativa delle linee guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sulla giustizia a misura di minore, §105.

si è creato un buon rapporto durante l'intervista del minore. Il Comitato apprezza la politica dell'**Islanda** che prevede la nomina sia di un consulente legale che di un tutore per un minore vittima.

125. Considerando che il livello di sostegno della famiglia è uno dei più importanti fattori rivelatori del grado di ripresa del minore dopo la segnalazione dell'abuso, tale sostegno può essere fortemente ridotto quando il presunto autore fa parte dell'ambiente familiare del minore. In **Belgio** e **Croazia** spesso il genitore che non ha commesso i fatti è nominato rappresentante speciale, se questo rientra nell'interesse superiore del minore. Tuttavia, anche se questa opzione può fornire valido supporto emotivo per il futuro benessere del minore, può anche creare un conflitto di interessi, soprattutto se il genitore che non ha commesso il fatto è coinvolto emotivamente.

126. Infine, il Comitato ritiene che la nomina di un tutore *ad litem* o di un rappresentante speciale dovrebbe essere gratuita per il minore vittima, come garantito in **Austria**, **Danimarca** (se la vittima non ha un'assicurazione privata), **Islanda**, **Lussemburgo** e **San Marino**.

#### **Raccomandazioni sulle misure da adottare per migliorare l'effettiva attuazione della convenzione di Lanzarote**

Il Comitato di Lanzarote:

- sollecita **Malta** a nominare un rappresentante speciale o un tutore *ad litem* nei casi di conflitto di interessi con il minore. A questa persona dovrebbe essere consentito di essere presente durante l'intero procedimento penale (R34);
- Invita le Parti a garantire che i rappresentanti speciali e i tutori *ad litem* ricevano una formazione adeguata e le necessarie conoscenze legali per garantire e tutelare il migliore interesse del minore vittima durante le indagini e i procedimenti penali (R35);
- Invita le Parti ad evitare di combinare le funzioni di avvocato e di tutore *ad litem* in una sola persona (R36);
- Invita le Parti a fornire gratuitamente un rappresentante speciale o un tutore *ad litem* al minore vittima (R37).



### **III.6 Articolo 30§2: atteggiamento protettivo nei confronti delle vittime, assicurando che le indagini e i procedimenti penali non aggravino il trauma sofferto dal minore e che la risposta della giustizia penale sia seguita da una forma di assistenza, se del caso<sup>36</sup>**

#### **Articolo 30 - Principi**

(...)

*Ciascuna della Parti provvede ad adottare un atteggiamento protettivo nei confronti delle vittime, assicurando che le indagini e i procedimenti penali non aggravino il trauma sofferto dal minore e che la risposta della giustizia penale sia seguita da una forma di assistenza, se del caso.*

(...)

#### **Rapporto Esplicativo**

211. *Gli attuali strumenti giuridici internazionali in materia di tutela dei minori forniscono solo un'indicazione sulla necessità di prevedere un procedimento giudiziario speciale adatto al minore vittima. La Raccomandazione Rec (2001) 16, che è sicuramente lo strumento più dettagliato, ricorda, in particolare, la necessità di salvaguardare i diritti dei minori vittime senza violare i diritti degli indagati, la necessità di rispettare la vita privata dei minori vittime e di predisporre condizioni particolari per le udienze con minori. Il Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo, che si occupa esclusivamente di vendita di bambini, prostituzione minorile e pedopornografia, prevede all'articolo 8 il riconoscimento della vulnerabilità dei minori vittime, l'adeguamento delle procedure alle loro particolari esigenze, il loro diritto di essere informati sullo stato di avanzamento del processo e di essere rappresentati quando i loro interessi sono in gioco, la tutela della loro privacy e, infine, la protezione da intimidazioni e ritorsioni. Nella risoluzione 1307 (2002), l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa invita gli Stati membri a prestare particolare attenzione ai diritti dei minori vittime incapaci di esprimere le proprie opinioni.*

212. *Oltre a questi obiettivi, la definizione e l'attuazione di regole procedurali a misura di minore sono lasciate alla discrezione e all'iniziativa di ciascuno Stato. Recenti analisi, tra cui quella di REACT, evidenziano le differenze e discrepanze in questo ambito.*

213. *I negoziatori hanno ritenuto che fosse necessario introdurre una serie di disposizioni per implementare una procedura che fosse a misura di minore e proteggesse i minori vittime nei procedimenti penali. Tuttavia il paragrafo 4 sottolinea che queste misure non dovrebbero violare i diritti della difesa e i principi del giusto processo sancito dall'articolo 6 della CEDU.*

214. *La questione centrale ruota attorno alla testimonianza del minore, che rappresenta una sfida seria nelle procedure di molti Stati, come emerso da una serie di casi che ha avuto un'intensa copertura mediatica e i cambiamenti che i sistemi di procedura penale hanno subito negli ultimi decenni. In questo contesto, è diventato estremamente importante che gli Stati adottino regole procedurali che garantiscano e tutelino la testimonianza dei minori.*

215. *I paragrafi 1 e 2 stabiliscono due principi generali secondo cui le indagini e i procedimenti giudiziari riguardanti atti di sfruttamento e abuso sessuale di minori devono sempre essere svolti in modo tale da proteggere gli interessi superiori e i diritti dei minori, evitando di esacerbare il trauma che hanno già sofferto.*

127. L'adozione di un approccio protettivo nei confronti dei minori vittime di abusi sessuali durante i procedimenti giudiziari (dalla fase investigativa a quella dopo la decisione della Corte) rispetta pienamente il principio dell'interesse superiore del minore, ripreso nell'articolo 30§1.

<sup>36</sup> I risultati sull'attuazione dell'articolo 30§2 della Convenzione si basano sull'analisi delle [risposte delle Parti e di altri soggetti interessate alla domanda 14 del questionario tematico](#) preparata da Maria-José CASTELLO-BRANCO (Portogallo) che è stata la relatrice per questa sezione del rapporto, e considera i risultati della Commissione europea tratti dai suoi [studi sul coinvolgimento dei minori nei procedimenti giudiziari](#).

Questo approccio è ancora più importante se lo si considera nell'ambito di un reato in cui la persona accusata fa parte della famiglia stretta della vittima o è una persona che gode di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza nei confronti della vittima. L'articolo 30§2 della Convenzione si focalizza su due obblighi specifici per la protezione della vittima: non aggravare il trauma vissuto dal minore a causa delle indagini e del procedimento penale, e fornire assistenza al minore durante la risposta della giustizia penale, se necessario.

#### *Indagini e procedimenti penali che non aggravino il trauma vissuto dal minore*

128. Il Comitato sottolinea che l'obbligo derivante dalla convenzione di Lanzarote a questo proposito è l'obbligo di ottenere un risultato, quello di non aggravare il trauma vissuto dal minore durante le indagini e il procedimento penale. La Convenzione richiede alle Parti di adottare un approccio protettivo nei confronti dei minori vittime e lascia alla loro discrezione la scelta dei mezzi per conseguire tale obiettivo. Pertanto non impone alcuna soluzione specifica alle Parti. Le conclusioni successive del Comitato tengono conto di questa situazione che di conseguenza punta più alle pratiche promettenti che alle situazioni nazionali in cui l'approccio adottato dalle Parti non soddisferebbe i requisiti della Convenzione. Il Comitato sottolinea, tuttavia, che alcune delle misure presentate di seguito, che evitano l'aggravarsi del trauma vissuto dal minore, sono obblighi disposti dall'articolo 35 della Convenzione.

129. Inoltre il Comitato evidenzia la necessità di proteggere tutti i minori vittime nella fase di indagine e durante il procedimento penale, a prescindere dall'età legale per compiere attivi sessuali, soprattutto nei casi in cui l'abuso si è verificato nell'ambiente di fiducia.

130. Secondo il Comitato, questo approccio a tutela del minore dovrebbe iniziare dalla presentazione della denuncia o di qualsiasi altra segnalazione del caso alle autorità competenti, che va considerata come la prima fase dell'indagine.

131. Prima di tutto e, in generale, il Comitato si rammarica del fatto che in quasi tutte le Parti per il caso specifico di abuso sessuale commesso nell'ambiente di fiducia del minore non si fa particolare attenzione al rischio di aggravare il trauma per il minore vittima, considerando che questo trauma è, già di per sé, aggravato dal fatto che l'abuso è stato commesso da qualcuno nella cerchia del bambino. Quindi sarebbe opportuno adottare un approccio maggiormente protettivo nei confronti di un minore vittima di abusi sessuali commessi nel suo ambiente di fiducia.

132. Inoltre, e più in particolare, per quanto riguarda la fase di ascolto del minore vittima durante le indagini, il Comitato sottolinea che è una delle fasi più sensibili quando vi è un rischio significativo di aggravare il trauma per il minore. Le Parti hanno messo a punto una serie di regole e prassi promettenti per consentire il procedere delle indagini in condizioni ottimali e l'ascolto del minore, riducendo i rischi di aggravarne il trauma.

133. Il Comitato rileva che in alcune Parti i minori vittime di abusi sessuali possono rilasciare la loro dichiarazione nella fase iniziale delle indagini penali sotto la protezione di un giudice del tribunale (**Bulgaria** e per i minori fino a 15 anni *Barnahus Islanda*) o della polizia (minori fino a 12 anni, *Børnehuse Danimarca*) allo scopo di evitare che debbano ripetere la dichiarazione e confrontarsi con il sospetto in aula se ci fosse un'incriminazione in una fase successiva. A tal fine occorre rispettare il principio del "giusto processo" e quello della "parità delle armi". Pertanto, la difesa deve essere in grado di seguire il colloquio e porre domande al minore tramite l'intervistatore, se del caso. Il colloquio è video-registrato ed è accettato come prova valida in

giudizio, se il caso procede; questa procedura è stata stabilita come propria dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Kovač v. Croazia, n. 503 / 05, 12 luglio 2007, § 30). Questa soluzione può essere considerata vantaggiosa per tutti i minori vittime di abusi sessuali in quanto evita il trauma aggravante legato all'attesa di tempi lunghi (mesi, forse anni) prima di testimoniare durante il dibattimento. Questo vale a maggior ragione per i minori vittime di abuso sessuale all'interno della famiglia.

***Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Kovač v. Croazia, n. 503/05, 12 luglio 2007***

“25. (...) Solitamente tutte le prove devono essere prodotte in presenza della persona accusata durante un'udienza pubblica per il contraddittorio. Ciò non significa, tuttavia, che la dichiarazione di un testimone debba sempre essere rilasciata in tribunale e in pubblico per essere ammessa come prova; (...)”

26. La Corte ricorda inoltre che l'utilizzo delle dichiarazioni ottenute durante la fase di indagine di polizia e di indagine giudiziaria come mezzo di prova non è di per sé incompatibile con i paragrafi 1 e 3 (d) dell'articolo 6, a condizione che i diritti della difesa siano stati rispettati. Di regola questi diritti stabiliscono che al convenuto sia data un'adeguata e opportuna possibilità di contestare e contro interrogare un testimone sia durante la fase di rilascio delle dichiarazioni sia in una fase successiva del procedimento (si veda, tra le altre autorità, Isgrò c. Italia, sentenza 19 febbraio 1991, serie A no 194-A, p 12, paragrafo 34, e Lucà c. Italia, n. 33354/96, §§40-43, CEDU 2001-II).

27. In casi opportuni, i principi del giusto processo prevedono che gli interessi della difesa siano conciliati con quelli dei testimoni o delle vittime chiamati a testimoniare. A questo proposito, la Corte ha considerato le particolarità di un procedimento penale in materia di reati sessuali. Tali procedimenti sono spesso avvertiti come una prova da parte della vittima, in particolare quando si trova involontariamente confrontata all'imputato. Questo è ancora più evidente nei casi che coinvolgono un minore. Nella valutazione della questione se in tali procedimenti l'imputato abbia ricevuto un processo equo o meno occorre considerare l'interesse della vittima. La Corte pertanto accetta che, nei procedimenti penali per abuso sessuale, si possano assumere alcune misure per proteggere la vittima, a condizione che si concilino con un esercizio adeguato ed efficace dei diritti della difesa. Nel garantire i diritti della difesa, si può rivelare necessario per l'autorità giudiziaria adottare misure che controbilancino gli svantaggi in cui versa la difesa (si veda S.N. c. Svezia, n. 34209/96, §47, CEDU 2002-V con ulteriori riferimenti).  
(...)

30. (...) La Corte rileva che al ricorrente non è stata data l'opportunità di osservare il modo in cui il minore è stato interrogato dal giudice istruttore. Questo sarebbe stato possibile, per esempio, sistemando il ricorrente in un'altra stanza ad assistere tramite dispositivi tecnici alle dichiarazioni di M.V. Inoltre, visto che la dichiarazione di M.V. al giudice istruttore non è stata registrata su videocassetta, né il ricorrente né i giudici del Tribunale sono riusciti a osservare il suo comportamento sotto interrogatorio e non sono quindi riusciti a farsi un'idea della sua affidabilità (si veda Bocos - Cuesta c. Olanda, n. 54789/00, §71, 10 novembre 2005). Al ricorrente non è mai stata data l'opportunità, in nessuna fase del procedimento, di rivolgerle delle domande. Quindi non gli è stata data la possibilità di contestare la sua dichiarazione. (...)”

134. Il Comitato sottolinea che l'abuso sessuale su minore non è solo una questione giudiziaria perché altri settori hanno importanti responsabilità nei confronti della sicurezza e del recupero psicofisico del minore. Per svolgere questi oneri le agenzie pertinenti hanno bisogno di accedere alla dichiarazione del minore per garantire interventi appropriati. Così, accanto all'indagine penale, è importante effettuare un'indagine sociale in casi di abuso sessuale all'interno della famiglia, al fine di valutare l'interesse superiore del minore vittima, ad esempio per disporre forme alternative di assistenza o altre misure di sostegno. Il Comitato sottolinea che se le forze dell'ordine e i servizi di tutela del minore/servizi sociali svolgessero congiuntamente i colloqui investigativi si ridurrebbe il numero di interviste a cui il minore è sottoposto in diversi ambienti e si allevierebbe il trauma cumulato.

135. Tradizionalmente, e come avviene ancora oggi in Europa, i minori rilasciano le proprie dichiarazioni durante le indagini o in sede giudiziale nelle stazioni di polizia e nei tribunali. Il Comitato ritiene che le audizioni dei minori, sia in fase giudiziale che pregiudiziale, dovrebbero svolgersi in locali concepiti o adattati a tal fine (si veda articolo 35§(b) della Convenzione di Lanzarote). Molte Parti dimostrano di avere una particolare attenzione allo svolgimento di interviste a minori all'interno di strutture e di ambienti adatti a loro (**Albania, Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Islanda, Lussemburgo, Repubblica di Moldavia, Montenegro, Portogallo, Spagna, "Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia" e Ucraina**). Si dovrebbe proseguire con questi sforzi per garantire che tutti i minori ne beneficino. Il Comitato indica che tali interviste dovrebbero avvenire in una stanza separata rispetto ai locali abitualmente usati per le indagini e gli interrogatori e dovrebbero svolgersi fuori dalle centrali di polizia, dagli ospedali e dai tribunali. Quindi sarebbe opportuno adottare un approccio maggiormente protettivo nei confronti di un minore vittima di abusi sessuali commessi nel suo ambiente di fiducia. Perciò la stanza che ospita il minore è solitamente predisposta in modo da creare un ambiente più accogliente e confortevole. Alcune Parti hanno realizzato case a misure di minore ove condurre interviste forensi e rilasciare dichiarazioni per il tribunale (**Danimarca, Islanda**).

136. Per ambienti a misura di bambino il Comitato intende, per esempio, luoghi decorati in modo colorato e "non istituzionale", con poster, libri e giochi, a seconda dell'età del minore. Questo spazio dovrebbe essere realizzato in modo tale che il minore si senta a proprio agio. La persona che conduce l'intervista dovrebbe essere seduta allo stesso livello del minore, in modo da non sembrare che lo sovrasti.

137. Il Comitato osserva comunque che, nonostante la Parti sembrino aver compreso la necessità di accogliere i minori vittime in un ambiente non traumatizzante, questi locali non esistono in tutte le Parti e in tutto il loro territorio.

138. Nonostante le Parti riconoscano quanto sia importante che le interviste ai minori siano condotte da professionisti formati e qualificati (si veda articolo 35§1(c) della Convenzione di Lanzarote), il Comitato osserva che ciò non avviene sempre nella pratica.

139. Per esempio pare che in alcune Parti (**Bulgaria, Lituania, Malta, Romania**) non vi siano né unità speciali all'interno della polizia che si occupano di minori vittime né vi siano disposizioni riguardo alla formazione da garantire ai membri delle forze di polizia regolare riguardo al trattamento dei minori vittime di abusi.

### **Prassi promettenti**

**Europol** organizza corsi di formazione per agenti di polizia in e fuori Europa focalizzati sui casi di abuso sessuale di minori (P15).

In **Croazia** gli agenti di polizia assegnati alle interviste dei minori seguono un corso di sei settimane sulle tecniche di interviste per minori (P16).

In **Islanda** le sessioni di interviste con minori vittime sono affidate a specialisti dell'infanzia addestrati in tecniche di intervista forense in strutture a misura di minore (*Barnahus*) (P17).

Gli agenti di polizia che fanno parte del Dipartimento di tutela dei minori del **Lussemburgo** devono frequentare un corso di formazione di tre settimane presso l'Accademia di polizia di Friburgo (Germania), che offre un programma multi-disciplinare (diritto penale minorile, psicologia infantile, la comunicazione con minori, questioni sociali, prevenzione del crimine, medicina legale). Dopo questo periodo segue un altro corso di formazione di due settimane che si concentra sul tema specifico degli abusi sessuali di minori. Il Dipartimento di tutela dei minori della polizia nazionale del Lussemburgo organizza anche un seminario su 'udienza cognitiva', una tecnica speciale di intervista mirata a creare una relazione positiva tra il bambino e l'investigatore al fine di evitare traumi (P18).

140. Per quanto riguarda la possibilità che il minore sia accompagnato nella sala delle udienze da una persona di supporto, il Comitato osserva che l'autorizzazione dovrebbe essere concessa caso per caso, dopo aver sentito il parere del minore in questione. In effetti, il Comitato rileva che il minore non dovrebbe essere accompagnato nella sala interviste da qualcuno che potrebbe influenzarlo/la emotivamente solo con la sua presenza. A maggior ragione in caso di abusi sessuali nell'ambiente di fiducia. Questa presenza può inoltre avere effetti negativi sulla procedura giudiziaria successiva dato che la difesa potrebbe utilizzare l'argomento di tale influenza per confutare la testimonianza del minore (si veda l'articolo 30§4 della Convenzione).

141. E' anche essenziale, per evitare traumi aggravanti, intervistare il minore vittima il più presto possibile dopo la segnalazione del reato (Danimarca, Portogallo e Spagna) (si veda articolo 35§1 (a) della Convenzione di Lanzarote) e anche limitare la durata e il numero di interviste (**Belgio, Croazia, Danimarca, Grecia, Islanda, Lituania, Lussemburgo, Malta, Repubblica di Moldavia, Montenegro, Portogallo, San Marino, Spagna e Turchia**) (si veda articolo 35§1 (e) della Convenzione di Lanzarote) tenendo conto dell'età del minore e della sua capacità di attenzione. Il Comitato sottolinea che, qualora si rivelasse necessaria un'intervista successiva, questa dovrebbe essere condotta dalla stessa persona che ha eseguito la prima (**Belgio, Danimarca, Grecia, Lussemburgo, Montenegro e Romania**) (si veda articolo 35§1 (d) della Convenzione di Lanzarote) e alle stesse condizioni materiali, per contenere l'impatto sul minore prodotto da un'ulteriore intervista.

### ***Prassi promettenti***

Il **Belgio** sottolinea la necessità di rispettare il ritmo naturale del minore ed evitare interviste a tarda sera o di notte (P19).

142. In **Serbia** il minore può essere intervistato varie volte durante il procedimento. Il Comitato ritiene che il ripetersi di interviste sia una pratica comune in varie Parti, mentre il numero di interviste dovrebbe essere limitato allo stretto necessario ai fini del procedimento penale. Il Comitato ritiene che tali Parti non dovrebbero proseguire con tali prassi.

143. Uno dei mezzi efficaci utilizzati per evitare di dover interrogare nuovamente il minore è la registrazione video del colloquio, una pratica applicata in molte Parti (in particolare **Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Islanda, Lituania, Lussemburgo, Malta, Repubblica di Moldavia, Montenegro, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, San Marino, Spagna, "ex-Repubblica jugoslava di Macedonia", Turchia e Ucraina**). Deve essere possibile utilizzare questa testimonianza registrata come prova nei processi (si veda l'articolo 35§2 della Convenzione di Lanzarote). Qualora alla difesa sia stata data la possibilità di contestare la dichiarazione del minore durante l'intervista tramite domande, l'uso del video evita anche che il minore debba essere presente in aula durante il procedimento, sia proiettando il colloquio registrato in precedenza durante l'indagine sia attraverso interviste a distanza del minore da parte dei giudici.

144. Le fasi del procedimento penale successive all'intervista di un minore vittima di abuso sessuale nell'ambiente di fiducia sono anche momenti importanti in cui le Parti devono fare il possibile per evitare di aggravare il trauma vissuto dal minore vittima.

145. Per esempio potrebbero prendere misure adeguate per proteggere il minore da un ulteriore contatto con il presunto autore del reato nel corso del procedimento penale.<sup>37</sup> Sono possibili diversi tipi di provvedimenti. Si potrebbe introdurre un divieto rigoroso di fare confrontare il minore vittima con il presunto autore del reato (**Croazia, Montenegro** per i minori fino a 14 anni). Si potrebbe anche prevedere di dare al minore vittima la possibilità di essere interrogato senza la presenza fisica del presunto autore del reato (**Austria, Danimarca, Finlandia, Lituania**). Alcune Parti hanno istituito un sistema che consente all'autore del reato di osservare l'intervista del minore senza essere fisicamente presente nella stessa stanza (attraverso uno specchio di osservazione o su uno schermo a circuito chiuso – **Islanda** – o in videoconferenza – **Islanda, Spagna**). Un altro modo è quello di assicurarsi che il presunto autore del reato e la vittima non siano invitati a presentarsi e a testimoniare nello stesso momento in uno stesso locale, al fine di evitare un eventuale incontro (**Belgio, Danimarca**). Il Comitato ricorda a tal proposito la linea guida 70 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore (2010), sottolineando che l'esistenza di regole meno ferree sulla testimonianza dei minori vittime non dovrebbe sminuire il valore dato alla testimonianza o alla prova rilasciata da un minore.

---

<sup>37</sup> La questione delle restrizioni su eventuali contatti tra il minore e il presunto autore del reato al di fuori del contesto del procedimento penale non è affrontata in questo capitolo.

146. Proteggere la privacy di un minore vittima di abusi sessuali commessi nel suo ambiente di fiducia è anche un modo per evitare l'aggravarsi del trauma per il minore. Questa protezione deve intervenire dalla fase iniziale, per l'intera la durata dell'indagine e del procedimento giudiziario e anche dopo il processo e durante gli anni successivi. Le Parti hanno stabilito una serie di misure volte a proteggere la privacy di questi minori. Ad esempio, si può limitare l'accesso alle informazioni (**Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Finlandia, Islanda e Portogallo**). Inoltre, rendere nota l'identità di un minore abusato sessualmente è considerata come un reato in **Croazia, Danimarca, Francia, Grecia, Lituania e Lussemburgo**. Anche la diffusione nei mezzi di comunicazione dei dati personali e delle foto del minore è limitata in **Belgio, Italia e Portogallo**. In **Finlandia**, le informazioni sensibili che possono essere dannose per il minore devono rimanere segrete. Il Comitato ricorda a tale proposito il documento 6 delle Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore (2010), sottolineando che nessuna informazione o dato personale può essere fornito o pubblicato, specialmente nei mezzi di comunicazione, che potrebbe direttamente o indirettamente rivelare l'identità del minore, comprese immagini, descrizioni dettagliate del minore o della famiglia del minore, nomi o indirizzi, registrazioni audio e video, ecc. Il Comitato invita le Parti a prevenire che i mezzi di comunicazioni violino tali diritti alla privacy, attraverso misure legislative o di controllo dei meccanismi di autoregolamentazione dei media (linea guida 7).

147. Un'altra misura adottata da alcune Parti per limitare il trauma vissuto dal minore nel procedimento penale è quello di istituire tribunali specializzati (o anche aule appositamente adattate nei tribunali ordinari/ per adulti) che sono competenti a pronunciarsi sui casi che coinvolgono minori vittime di abusi (**Belgio, Croazia, Francia, Lussemburgo, Malta, Romania**).

#### ***Prassi promettenti***

In **Francia** i giudici minorili (*Juges pour Enfants*) sono coinvolti qualora vi siano validi motivi per ritenere che la vittima sia un minore. Il giudice minorile può adottare azioni di natura civile, quando il minore ha bisogno di protezione. Tali giudici sono collegati ai tribunali superiori (*Tribunaux de Grande Instance*) e sono presenti su tutto il territorio francese. Inoltre, sono stati istituiti corpi speciali presso le forze di polizia nazionale (*brigades de protection des mineurs*) e corpi di gendarmeria nazionale (*brigades de prévention de la délinquance juvénile*) che si occupano di giustizia minorile. Tali corpi si occupano di condurre le indagini e le interviste ai minori vittime (e, a seconda dei casi, anche ai minori testimoni) (P20).

#### *Risposta penale seguita da una forma di assistenza, se del caso*

148. La Convenzione di Lanzarote non è specifica in merito alla forma di assistenza che dovrebbe seguire la risposta penale, come enunciato dall'articolo 30§2. Il Comitato rammenta comunque che il concetto di assistenza che segue la risposta penale va inteso alla luce degli obblighi derivanti dall'articolo 14§1 della Convenzione riguardo all'assistenza (in generale) alle vittime (che non è oggetto di questo 1° rapporto sullo stato di attuazione). Il Comitato sottolinea che l'interesse superiore del minore richiede che un minore vittima di abusi sessuali nell'ambiente di fiducia sia assistito durante tutto il procedimento penale, anche dopo che è stata emessa la sentenza penale.

### **Prassi promettenti**

In **Belgio**, in caso di minori vittime di abusi sessuali in famiglia, l'agente di polizia deve condurre il minore in un centro di fiducia per minori maltrattati nella Comunità fiamminga e alle squadre di "SOS-enfant" nella Federazione Vallonia-Bruxelles (14 squadre approvate). Le funzioni di accoglienza, tutoraggio e informazione nel contesto di un procedimento penale, che rientrano nell'ambito dell'assistenza alle vittime, sono state assegnate ai servizi di sostegno alle vittime ai dipartimenti della pubblica accusa e ai tribunali, istituiti nel 1993 e incorporati nel Dipartimento delle case di giustizia (*Service des maisons de justice*) nel 1999 (i cui compiti sono definiti nella circolare congiunta n. 16/2012 del 12 novembre 2012 del Ministero della giustizia e del Collegio dei procuratori collegato alle corti di appello sull'accoglienza delle vittime nelle procure e nei tribunali). Il servizio di sostegno è tenuto a fornire alle vittime e ai loro familiari tutti i tipi di assistenza e in particolare tutte le informazioni sul loro caso durante l'intero procedimento giudiziario (dalla presentazione della denuncia all'esecuzione della sentenza) (P21).

149. Il fatto che l'abuso sessuale sia stato commesso nell'ambiente di fiducia del minore vittima non sembra avere un impatto sui tipi di assistenza proposti dalle Parti.

150. Svitati tipi di professionisti possono assistere i minori vittime durante la fase di intervista, ad esempio psicologi o psichiatri (**Albania, Austria, Belgio, Croazia, Finlandia, Francia, Italia, Lituania, Moldavia, Montenegro e San Marino**), agenti di polizia specializzati in questioni relative ai minori (**Albania, Belgio, Croazia, Danimarca, Spagna ed "ex Repubblica jugoslava di Macedonia"**), un investigatore dell'ufficio di tutela dei minori (**Danimarca e Romania** per il traffico di minori) o i servizi sociali (**"ex Repubblica jugoslava di Macedonia"**), un pediatra o un amministratore ad hoc (**Francia**), uno specialista in questioni di infanzia nominato dal giudice (**Islanda**).

151. L'assistenza al minore vittima consiste in particolare nell'assistenza legale durante le varie fasi del procedimento penale, in particolare attraverso un rappresentante (**Albania, Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Islanda, Lituania, Lussemburgo, Moldavia, Montenegro, San Marino, Serbia, "l'ex jugoslava Repubblica di Macedonia", Turchia**). Questo incarico può essere svolto da un'autorità di tutela (**Bosnia ed Erzegovina, Italia, Lussemburgo, Repubblica di Moldavia, Ucraina**) o persino da una ONG (**Romania**).

152. In molte Parti il minore può ricevere assistenza legale o patrocinio gratuiti dinanzi al giudice (**Albania, Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Islanda, Italia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Moldavia, Portogallo, Romania, San Marino, Serbia, Spagna, "ex Repubblica jugoslava di Macedonia" e la Turchia**), anche se questi sono a volte sottoposte a delle condizioni, come il livello di reddito della vittima (**Austria** – solo riferito al patrocinio e non all'assistenza legale, **Francia e Grecia**) o un contributo alle spese processuali (**Italia**).



153. Il Comitato sottolinea l'importanza del fatto che al minore vittima sia riconosciuto il diritto di essere rappresentato da un avvocato, specialmente nei procedimenti in cui vi sia il rischio di un eventuale conflitto di interessi tra il minore e i suoi genitori o altre parti interessate. Questo diritto è ancora più importante in caso di abusi sessuali commessi nell'ambiente di fiducia (linee guida 37 e 43 delle Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sulla giustizia a misura di minore (2010)). Gli avvocati che rappresentano questi minori dovrebbero essere formati e al corrente dei diritti dei bambini e delle relative questioni, ed essere in grado di comunicare con i minori al loro livello di comprensione (linea guida 39).

#### ***Prassi promettenti***

In **Croazia, Montenegro ed "ex Repubblica jugoslava di Macedonia"** gli avvocati nominati a rappresentare un minore devono dare prova di conoscere i diritti dei minori (P22).

154. Il Comitato osserva che le Parti non sembrano aver previsto disposizioni per l'assistenza ai minori vittime dopo la decisione della giustizia penale. Tale assistenza può assumere la forma, per esempio, di una spiegazione della decisione della Corte in modo adeguato all'età e al grado di maturità del minore e in un linguaggio che può capire.

155. Infine, il Comitato osserva che l'articolo 30§2 della Convenzione si applica solo alle vittime e non anche ai minori che hanno assistito ad abusi sessuali commessi nell'ambiente di fiducia. Il Comitato sottolinea, d'altra parte, che la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (STCE no. 210), adottata alcuni anni dopo la Convenzione di Lanzarote, offre ai minori testimoni protezione e sostegno. Anche se le Parti della Convenzione di Lanzarote non si sono legalmente impegnate ad adottare un approccio protettivo nei confronti dei minori testimoni di abusi sessuali, il Comitato osserva che parecchie Parti includono anche questa tipologia, in quanto rientra nell'applicazione del principio dell'interesse superiore del minore.

#### ***Prassi promettenti***

In **Austria**, l'intervista di minori testimoni viene fatta al fine di evitare traumi secondari. L'intervista si svolge in una stanza separata senza la presenza fisica delle parti, in particolare l'accusato e con la possibilità di essere intervistato da uno psicologo al posto di un giudice. L'intervista è addirittura obbligatoria quando il minore testimone ha meno di 14 anni (articolo 165 del codice di procedura penale) (P23).

## **Raccomandazioni sulle misure da adottare per migliorare l'effettiva attuazione della Convenzione di Lanzarote**

Il Comitato di Lanzarote invita le Parti a:

- garantire che le misure di tutela nei procedimenti investigativi e giudiziari siano disponibili a tutti i minori indipendentemente dalla loro età, soprattutto nei casi in cui l'abuso è stato commesso nell'ambiente di fiducia (R38);
- tener conto delle specificità dell'abuso sessuale commesso nell'ambiente di fiducia del minore delle procedure applicate durante le indagini penali e il procedimento al fine di non aggravare il trauma vissuto dal minore (R39);
- garantire che il loro sistema di giustizia includa tutte le specificità legate ai minori come vittime e non più solamente come autori di reati penali (R40);

*Per quanto riguarda la fase di indagine:*

- organizzare l'intervista della vittima minore in un ambiente a misura di minore, separato dai locali solitamente usati per condurre le indagini e le interviste (ad esempio commissariato di polizia, ospedale o tribunali), prendendo in considerazione le migliori pratiche diffuse in questo campo ed attrezzando locali adeguati in tutto il territorio nazionale (R41);
- garantire che tutto il personale addetto all'intervista di minori vittime abbia seguito una adeguata formazione qualificante (R42);
- modificare le procedure interne in modo da rispettare alcuni principi, quali quello di condurre l'intervista del minore vittima appena possibile dopo il reato, di limitare la durata e il numero di interviste e di tener conto dell'età del minore e della sua capacità di attenzione (R43);
- modificare le procedure interne in modo da rispettare il principio secondo cui, ove risulta assolutamente indispensabile intervistare più volte il minore vittima, le interviste siano condotte dalla stessa persona e alle stesse condizioni materiali della prima volta, se possibile e dove opportuno, (R44);
- offrire alla difesa la possibilità di contestare la dichiarazione del minore durante l'intervista ponendo domande, senza che questo renda necessaria la presenza in tribunale del minore durante il procedimento (R45);

*Per quanto riguarda i procedimenti giudiziari*

- fare uso sistematico di apparecchiatura video per registrare l'intervista del minore vittima o consentirgli/le di testimoniare in remoto durante il procedimento (R46);
- considerare la registrazione video dell'intervista del minore vittima come un elemento di prova ammissibile (R47);

- adottare tutte le misure di protezione opportune contro qualsiasi ulteriore contatto tra il minore vittima di abusi sessuali nell'ambiente di fiducia e il presunto autore del reato nel corso del procedimento penale, in particolare raccogliendo la deposizione del minore senza la presenza del presunto autore del reato e garantendo che non avvenga alcun confronto faccia a faccia con il convenuto nel corso del procedimento (R48);
- evitare, mediante provvedimenti legislativi o verifica dei meccanismi di autoregolamentazione, che i diritti alla privacy del minore vittima non siano violati dai media divulgando o pubblicando informazioni o dati personali in grado di rivelarne in maniera diretta o indiretta l'identità, in particolare immagini, descrizioni dettagliate del minore o della sua famiglia, nomi e indirizzi, registrazioni audio e video (R49);
- concedere assistenza legale gratuita ai minori vittime di abusi sessuali nell'ambiente di fiducia alle stesse condizioni, o a condizioni più indulgenti, degli adulti (R50);
- concedere ai minori vittime di abusi sessuali nell'ambiente di fiducia il diritto di essere rappresentati in nome proprio da un avvocato formato in materia (R51);
- fornire assistenza mirata ai minori vittime di abusi sessuali nell'ambiente di fiducia, una volta che la decisione di giustizia penale è stata assunta (R52);
- estendere l'applicazione delle misure adottate nei confronti dei minori vittime di abusi sessuali nell'ambiente di fiducia ai minori vittime di altre forme di abuso sessuale (R53).

Il Comitato di Lanzarote ritiene che:

la **Serbia** dovrebbe trovare mezzi alternativi per far sì che i minori vittime non siano sottoposti ripetutamente a interviste nel corso del procedimento (R54).

**III.7 Articolo 32: misure legislative o di altra natura necessarie per non subordinare le indagini o le azioni penali per i reati fissati conformemente alla presente Convenzione alla denuncia o all'accusa fatta dalla vittima e per far proseguire il procedimento anche se la vittima ritira la sua denuncia.<sup>38</sup>**

**Articolo 32 - Avvio del procedimento**

*Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per non subordinare le indagini o le azioni penali per i reati fissati conformemente alla presente Convenzione alla denuncia o all'accusa fatta dalla vittima e per far proseguire il procedimento anche se la vittima ritira la sua denuncia.*

**Rapporto Esplicativo**

*230. L'articolo 32 è funzionale a consentire alle autorità pubbliche di perseguire i reati stabiliti conformemente alla Convenzione senza che la vittima debba presentare denuncia. Lo scopo di questa disposizione è quello di facilitare l'accusa, in particolare garantendo che le vittime non ritirino le denunce a causa della pressione o delle minacce da parte degli autori dei reati.*

156. E' essenziale favorire lo svolgimento di indagini e dell'azione penale sugli autori dei reati sessuali commessi contro minori. Questo infatti contribuisce a una migliore protezione dei minori in quanto evita che il molestatore sessuale commetta recidive sia nei confronti del minore vittima iniziale sia contro altri minori.

157. Questa è la ragione per cui, ai sensi della Convenzione di Lanzarote (articolo 32), non è necessario che un minore vittima presenti una denuncia per avviare un'indagine o un'azione penale. Allo stesso modo, se il minore ha presentato una denuncia, il suo ritiro non pregiudica il proseguimento dell'indagine. Le Parti alla Convenzione dovrebbero adottare misure legislative o di altra natura in tal senso.

158. Questa disposizione della Convenzione di Lanzarote è ancora più importante nel caso di un reato sessuale commesso nell'ambiente di fiducia in quanto il minore vittima risulta maggiormente sotto l'influenza dell'autore del reato sessuale che, in particolare, può esercitare pressione sul minore o minacciarlo a ritirare la denuncia.

---

<sup>38</sup> I risultati sull'attuazione dell'articolo 32§4 della Convenzione si basano sull'analisi delle [risposte delle Parti e di altri soggetti interessati alla domanda 14 del questionario tematico](#) preparata dalla Sig.ra Joanna PAABUMETS (Estonia) che ha operato in qualità di relatrice per questa sezione del rapporto.

### *Avvio delle indagini e dell'azione penale*

159. Dalla valutazione effettuata dal Comitato di Lanzarote emerge che quasi tutte le Parti hanno un sistema basato sulla possibilità di promuovere un procedimento giudiziario *d'ufficio*, senza la presentazione di una denuncia (**Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Islanda, Italia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Repubblica di Moldavia, Montenegro, Paesi Bassi, Romania, Serbia, Spagna e Turchia**).

160. Dalla valutazione emerge anche che, nonostante sia possibile promuovere un procedimento *d'ufficio* senza la preventiva presentazione di una denuncia per i reati di abuso sessuale nei confronti di minori in **Albania**, questo non è possibile nei casi di abusi sessuali di minori nell'ambiente di fiducia. In questi casi, il procedimento si interrompe al ritiro della denuncia.

161. La legislazione del **Portogallo** prevede la possibilità di promuovere un procedimento *d'ufficio* senza la preventiva presentazione di una denuncia, eccetto nei casi di reati legati ad attività sessuali con adolescenti (minori da 14 a 16 anni) a meno che la vittima non perda la vita (articoli 173 e 178§3 del codice penale).

162. **"L'ex Repubblica jugoslava di Macedonia"** non ha fornito informazioni sulla situazione nazionale in questo ambito.

### *Ritiro della denuncia del minore vittima*

163. Allo stesso modo, dalla valutazione effettuata dal Comitato di Lanzarote emerge che nella maggior parte dei paesi, quando il procedimento è stato avviato dopo la presentazione della denuncia di un minore vittima, tale procedimento può continuare anche se la denuncia viene ritirata (**Belgio, Bosnia Erzegovina, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Islanda, Italia, Malta, Repubblica di Moldavia, Turchia e Ucraina**).

164. Se il procedimento è stato istituito *d'ufficio*, anche se c'è stata una denuncia da parte del minore vittima, un eventuale ritiro non ha alcun effetto sulla prosecuzione del procedimento (questo avviene in: **Austria, Bulgaria, Lussemburgo, Montenegro, Serbia**).

165. Le seguenti Parti non hanno fornito informazioni della loro situazione nazionale in proposito: **Albania, Lituania, Paesi Bassi, "ex Repubblica jugoslava di Macedonia"**.

### **Raccomandazioni sulle misure da adottare per migliorare l'effettiva attuazione della convenzione di Lanzarote**

Il Comitato di Lanzarote:

- Sollecita l'**Albania** a rivedere la propria legislazione al fine di rendere possibile il procedimento *d'ufficio* in tutti i casi di presunti abusi sessuali nell'ambiente di fiducia e di consentire che il procedimento prosegua anche in caso di ritiro della denuncia (R55);
- Sollecita il **Portogallo** a rimuovere l'eccezione che prevede l'obbligo di denuncia da parte degli adolescenti tra i 14-16 anni vittime di abusi, in modo che il procedimento sia promosso *d'ufficio* anche in questo caso (R56);
- Invita le Parti che non hanno fornito informazioni riguardo alla loro situazione nazionale a esaminare la situazione alla luce delle attuali considerazioni e le sollecita, ove opportuno, ad allinearsi ai requisiti della Convenzione (R57).

### **III.8 Articolo 36§2: misure legislative o di altra natura, conformemente alle norme previste dal proprio diritto interno, necessarie affinché:**

- a. il giudice possa ordinare che l'udienza si svolga senza la presenza del pubblico;**
- b. la vittima possa essere sentita in udienza senza essere presente, in particolare mediante il ricorso ad appropriate tecnologie della comunicazione.<sup>39</sup>**

#### **Articolo 36 – Procedimento giudiziario**

(...)

2 Ciascuna delle Parti adotta, conformemente alle norme previste dal proprio diritto interno, le misure legislative o di altra natura necessarie affinché:

- a il giudice possa ordinare che l'udienza si svolga senza la presenza del pubblico;
- b la vittima possa essere sentita in aula senza essere presente, in particolare mediante il ricorso ad appropriate tecnologie della comunicazione.

#### **Rapporto Esplicativo**

242. Il paragrafo 2 contiene disposizioni che adattano alcuni principi che disciplinano il procedimento penale al fine di proteggere i minori e renderne più facile l'ascolto. Questi principi riguardano la presenza del pubblico e accorgimenti volti a garantire che entrambe le parti siano rappresentate. Il punto a, quindi, permette al giudice di ordinare che l'udienza si svolga senza la presenza del pubblico, e il punto b consente al minore di essere ascoltato senza necessariamente trovarsi alla presenza del presunto colpevole, in particolare attraverso il ricorso alla videoconferenza.

<sup>39</sup> I risultati sull'attuazione dell'articolo 36§2 della Convenzione si basano sull'analisi delle [risposte delle Parti e di altri soggetti interessati alla domanda 14 del questionario tematico](#) preparata dalla Sig.ra Maria-José CASTELLO-BRANCO (Portogallo) che ha operato in qualità di relatrice per questa sezione del rapporto.

166. La protezione dei minori vittime è un fattore cruciale nella loro capacità di riprendersi dalla violenza che hanno subito ed evitare una nuova vittimizzazione. Allo stesso tempo, il processo penale deve svolgersi correttamente, in modo da rispettare i diritti del presunto colpevole (si veda articolo 30§4 della Convenzione). L'articolo 36§2 della Convenzione permette di conciliare questi due approcci a volte apparentemente disparati, in quanto prevede la possibilità di adattare i principi che disciplinano lo svolgimento del processo penale, come l'udienza pubblica e il contraddittorio, al fine di consentire ai minori di essere ascoltati e rendere più facile l'intervistarli, garantendo loro allo stesso tempo la migliore protezione possibile. L'articolo 36§2 della Convenzione stabilisce pertanto che il giudice debba poter ordinare che l'udienza abbia luogo senza la presenza del pubblico e che la vittima possa essere sentita in aula senza essere presente, in particolare ricorrendo ad appropriate tecnologie di comunicazione.

167. Questa disposizione della Convenzione di Lanzarote è particolarmente importante nei casi in cui il presunto autore rientri nell'ambiente di fiducia del minore, in quanto un confronto faccia a faccia con questa persona può essere molto difficile per il minore e potrebbe mettere a repentaglio il processo di recupero post-traumatico, in particolare sottoponendolo a una vittimizzazione secondaria.

*Possibilità che il giudice ordini che l'udienza si svolga senza la presenza del pubblico*

168. Nonostante le Parti ritengano che il principio di un'udienza pubblica sia molto importante per garantire il giusto processo, le udienze possono tenersi anche a porte chiuse nei casi che coinvolgono minori vittime di abusi sessuali commessi nell'ambiente di fiducia.

169. Il Comitato osserva che in alcune Parti, le udienze a porte chiuse sono obbligatorie in casi di questo genere, sia per la durata del processo o in determinate fasi del procedimento (**Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Francia, Islanda, Moldavia, Portogallo, Romania e San Marino**). In altre Parti, il giudice può ordinare che l'udienza avvenga in mancanza del pubblico.

170. Il Comitato nota che si possono addurre vari motivi per sostenere un'udienza a porte chiuse, siano essi motivi in generale che motivi che si applicano in particolare nei casi di abusi sessuali sui minori: proteggere l'identità dei testimoni (**Austria, Repubblica di Moldova**); tutela della privacy (**Austria, Belgio, Bulgaria, Finlandia, Grecia, Lituania, Portogallo, Romania**); salvaguardare gli interessi del minore (**Bosnia-Erzegovina, Finlandia, Montenegro, Portogallo, Romania, Serbia**); mantenere il segreto ufficiale, professionale o commerciale (**Lituania**); preservare la moralità (**Bulgaria, Montenegro, Romania, Spagna**); proteggere le persone legate alla vittima da una minaccia diretta alla propria vita o salute (**Finlandia**); evitare una forte sofferenza emotiva per il minore (**Grecia**) o la sua ri-vittimizzazione (**Olanda**); mantenere alcune informazioni segrete (**Austria e Montenegro**); garantire l'ordine pubblico (**Francia, Montenegro, Spagna**); proteggere la vita personale o familiare dell'imputato o della parte lesa (**Montenegro**); difesa del singolo (**Romania**); e tenere conto degli interessi della vittima o della sua famiglia (**Spagna**).

171. Alcuni individui possono partecipare a un'udienza, anche se è a porte chiuse, come funzionari, accademici o personaggi di rilievo pubblico e, su richiesta del presunto colpevole, o del suo coniuge, collaborare o parenti stretti (**Croazia, Danimarca e Romania**).

*Possibilità che il minore vittima possa essere ascoltato in aula senza essere presente*

172. Il Comitato sottolinea che presenziare in aula può essere dannoso per i minori vittime di abusi. Tuttavia riconosce anche che i minori dovrebbero poter presenziare al processo, se lo desiderano, come avviene in **Austria**. Impedire ai minori vittima di essere presente in tribunale sarebbe un'esagerazione.

173. La soluzione proposta dalla Convenzione di Lanzarote per consentire ai minori vittime di essere ascoltati in aula senza essere fisicamente presenti consiste nell'utilizzare appropriate tecnologie di comunicazione, in particolare la videoconferenza. La testimonianza audio-video o altre tecnologie di comunicazione appropriate sono utilizzate nelle aule dei tribunali in un certo numero di Parti (**Albania, Austria, Belgio, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Islanda, Lituania, Lussemburgo, Moldavia, Montenegro, Portogallo, Serbia, Spagna, "l'ex jugoslava Repubblica di Macedonia", Turchia, Ucraina**). In questo modo, i minori vittime possono essere ascoltati "dal vivo" in aula e partecipare in remoto.

174. I motivi addotti per l'utilizzo di video dal vivo o collegamenti audiovisivi variano e includono la tutela dell'identità (**Albania, Danimarca, Ucraina**), la protezione della morale sociale (**Albania**), la prevenzione della diffusione di dati che dovrebbero rimanere segreti (**Albania, Austria**), la garanzia che l'udienza proceda in maniera ordinata (**Albania**), la protezione dei testimoni (**Albania, Austria**), la raccolta di nuove testimonianze (**Danimarca**), la tutela dei minori attraverso dichiarazioni pro memoria (**Portogallo, Spagna**).

175. Il Comitato rileva che nessuna Parte ha introdotto disposizioni di legge per garantire il diritto dei minori di essere ascoltati in aula senza essere fisicamente presenti, anche se alcuni paesi lo consentono sotto certi limiti di età (**Islanda**) o di età/condizioni (**Finlandia**).

176. Un altro modo in cui i minori vittime possono testimoniare in tribunale è attraverso interviste videoregistrate condotte in anticipo, durante la fase investigativa. Il Comitato rimanda ai suoi commenti dettagliati su questo punto (si veda sopra, ai sensi dell'articolo 30§2) e alla sua raccomandazione in proposito.

177. Il Comitato osserva che quasi tutte le Parti forniscono protezione per i minori vittime se devono essere fisicamente presenti in tribunale a testimoniare. Lo scopo di queste misure è quello di proteggere il minore vittima ed evitare che la presenza del presunto autore gli/le inibisca di parlare in udienza. Gli esempi includono mettere una tenda o un altro tipo di separazione in modo che il minore non veda il presunto autore ("**ex Repubblica iugoslava di Macedonia**") o la possibilità di richiedere al presunto autore di lasciare l'aula (**Austria, Danimarca, Finlandia, Islanda, Malta, Repubblica di Moldavia, Montenegro, Portogallo, Romania e Serbia**). Il Comitato sottolinea, tuttavia, che tali misure dovrebbero essere impiegate solo se la presenza fisica del minore in tribunale è essenziale; se ciò non fosse, è opportuno prendere accorgimenti per fare testimoniare il minore in remoto.

178. Il Comitato desidera sottolineare che, qualunque metodo si utilizzi per proteggere le vittime, deve essere rigidamente regolato in modo da garantire il rispetto dei diritti della difesa e i requisiti di un processo equo e imparziale (si veda articolo 30§4 della Convenzione).



### **Raccomandazioni sulle misure da adottare per migliorare l'effettiva attuazione della convenzione di Lanzarote**

Il Comitato di Lanzarote:

- Invita le Parti a rivedere le condizioni in cui è possibile tenere un'udienza a porte chiuse in casi di abusi sessuali su minori commessi nell'ambiente di fiducia, alla luce delle pratiche individuate nel presente rapporto (R58);
- Invita le Parti a compiere ogni sforzo per ovviare alla necessità della presenza fisica dei minori vittime durante il procedimento, anche quando devono testimoniare, schierando appropriate tecnologie di comunicazione per consentire loro di essere ascoltati in aula senza essere fisicamente presenti (R59);
- Invita le Parti a garantire a tutti i minori vittime, indipendentemente dall'età, il diritto di essere ascoltati in aula senza essere fisicamente presenti e senza essere presenti in aula (R60);
- Invita le Parti, nei casi in cui la testimonianza del minore richieda la sua presenza fisica in tribunale, di prevedere la possibilità di richiedere al presunto autore di lasciare l'aula, tenendo in debito conto dei diritti della difesa e dei requisiti di un equo e imparziale processo (R61).

## IV. RESPONSABILITA' DELLE PERSONE GIURIDICHE

### IV.1 Articolo 26: Responsabilità delle persone giuridiche<sup>40</sup>

#### **Articolo 26 - Responsabilità delle persone giuridiche**

1 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per garantire che una persona giuridica possa essere ritenuta responsabile dei reati stabilito conformemente alla presente Convenzione, se commessi a suo vantaggio da una persona fisica che agisce individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica, la quale esercita una posizione dirigenziale al suo interno, sulla base di:

- a un potere di rappresentanza della persona giuridica;
- b un potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica;
- c un potere di esercizio del controllo in seno alla persona giuridica.

2 Oltre ai casi già previsti al paragrafo 1, ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili quando la mancanza di sorveglianza o di controllo da parte di una delle persone fisiche di cui al paragrafo 1 ha reso possibile la commissione di un reato stabilito conformemente alla presente Convenzione a vantaggio della suddetta persona giuridica, da parte di una persona fisica soggetta alla sua autorità.

3 Sulla base dei principi giuridici della Parte, la responsabilità di una persona giuridica può essere penale, civile o amministrativa.

4 La determinazione di tale responsabilità lascia impregiudicati i casi di responsabilità penale delle persone fisiche che hanno commesso il reato.

#### **Rapporto esplicativo**

177. L'articolo 26 è in linea con l'attuale tendenza legale a riconoscere la responsabilità della persona giuridica. L'intento è quello di far sì che le società commerciali, le associazioni e altri organismi giuridici analoghi ("persone giuridiche") siano ritenuti responsabili delle azioni penali compiute per loro conto da chiunque eserciti una posizione dirigenziale al loro interno. L'articolo 26 prevede anche la responsabilità nei casi in cui chiunque eserciti una posizione dirigenziale non riesca a controllare o a vigilare un dipendente o un rappresentante dell'entità, consentendo loro di commettere uno dei reati stabiliti nella Convenzione.

178. Ai sensi del paragrafo 1, per riconoscere tale responsabilità devono essere soddisfatte quattro condizioni. In primo luogo, deve essere stato commesso uno dei reati descritti nella Convenzione. In secondo luogo, il reato deve essere stato commesso a vantaggio dell'entità. In terzo luogo, il reato deve essere stato commesso da una persona che esercita una posizione dirigenziale (tra cui il favoreggiamento). Il termine "persona che esercita una posizione dirigenziale" si riferisce a qualcuno di elevato livello gerarchico, come ad esempio un direttore. In quarto luogo, la persona che esercita una posizione dirigenziale deve aver agito sulla base di uno dei suoi poteri (sia per rappresentare l'entità o prendere decisioni o eseguire una supervisione), dimostrando che quella persona ha agito sotto la propria autorità per provocare la responsabilità dell'entità. In breve, il paragrafo 1 richiede alle Parti di riconoscere la responsabilità delle entità giuridiche esclusivamente per i reati commessi dalle persone che al loro interno esercitano posizioni dirigenziali.

<sup>40</sup> Le conclusioni del Comitato di Lanzarote sull'attuazione dell'articolo 26§1 della Convenzione di Lanzarote si basano sull'analisi delle [risposte fornite dalle Parti e da altri soggetti coinvolti alla domanda 11 del questionario tematico e alla domanda 17 del questionario generale a cui si riferisce](#), preparato da Erik PLANKEN (Paesi Bassi), che ha funto da relatore per questa parte del rapporto.

179. *Inoltre, il paragrafo 2 impone alle Parti di riconoscere la responsabilità di un soggetto giuridico ("persona giuridica") nel caso in cui il reato sia stato commesso non dalla persona in posizione dirigenziale di cui al paragrafo 1, ma da un'altra persona che agisce sotto l'autorità dell'entità, vale a dire uno dei suoi dipendenti o rappresentanti che agisce nell'ambito dei poteri assegnati. Le condizioni che devono essere soddisfatte per il riconoscimento della responsabilità sono: 1) il reato è stato commesso da un dipendente o un rappresentante dell'entità giuridica; 2) il reato è stato commesso a vantaggio dell'ente; e 3) la commissione del reato da parte di un dipendente o rappresentante è stata resa possibile dalla mancata vigilanza da parte di una persona che esercita una posizione dirigenziale. In questo contesto, il mancato controllo va inteso anche come la mancata adozione di misure adeguate e ragionevoli per prevenire che i dipendenti o gli incaricati commettano reati penali in nome del soggetto giuridico. Le misure adeguate e ragionevoli possono essere determinate da diversi fattori, come il tipo di attività, le sue dimensioni e le regole e le buone pratiche in vigore.*

180. *La responsabilità ai sensi del presente articolo può essere penale, civile o amministrativa. Sta a ciascuna Parte riconoscere, secondo i suoi principi giuridici, una qualsiasi o tutte queste forme di responsabilità a patto che i requisiti di cui all'articolo 27, paragrafo 2 siano soddisfatti, vale a dire che la sanzione o misura sia "efficace, proporzionata e dissuasiva" e includa sanzioni pecuniarie.*

181. *Il paragrafo 4 chiarisce che la responsabilità delle persone giuridiche non esclude la responsabilità individuale. In un caso particolare ci possono essere contemporaneamente responsabilità a vari livelli - per esempio, la responsabilità di uno degli organi del soggetto giuridico, la responsabilità della persona giuridica nel suo complesso e la responsabilità individuale in relazione all'una o all'altra.*

### *Osservazioni generali*

179. Il Comitato prende atto che tutte le Parti, ad eccezione dell'**Ucraina** hanno attuato la normativa in base alla quale le persone giuridiche, come le società commerciali, le associazioni e le entità giuridiche, possono essere ritenute responsabili di atti di sfruttamento e abuso sessuale nei confronti di minori, come previsto dall'articolo 26 della Convenzione: in primo luogo, deve essere stato commesso uno dei reati descritti nella Convenzione; in secondo luogo, il reato deve essere stato commesso a vantaggio del soggetto giuridico; in terzo luogo, il reato (tra cui il favoreggiamento) deve essere stato commesso da una persona che esercita una posizione dirigenziale; in quarto luogo, la persona in posizione dirigenziale deve aver agito sulla base di uno dei poteri conferiti (di rappresentare l'entità o di prendere decisioni o di eseguire supervisione).<sup>41</sup>

180. La maggior parte dei paesi non esclude la responsabilità individuale nel caso particolare di responsabilità delle persone giuridiche. Questo è in linea con la logica dell'articolo 26, come spiegato nel rapporto esplicativo.

181. Tuttavia, il Comitato non ha potuto valutare, a causa della mancanza di informazioni, se la normativa in vigore venga attuata o meno e, in caso affermativo, in che modo. Non si trova alcuna indicazione nelle risposte sugli scenari tipici in cui le persone giuridiche sono ritenute responsabili. Il Comitato di Lanzarote sottolinea che il Gruppo di esperti sulla lotta contro la tratta di esseri umani (GRETA), nel suo ambito, spesso osserva nel rapporto sul Paese che non vengono segnalati casi penali riguardo al coinvolgimento di persone giuridiche e pone il problema di scoprirne il perché. Il Comitato di Lanzarote chiede pertanto alle Parti di esaminare i motivi per cui finora nessuna persona giuridica accusata sia stata ritenuta responsabile degli atti di cui all'articolo 26 della Convenzione e, alla luce di tali risultati, di adottare le misure necessarie per garantire che la responsabilità delle persone giuridiche sia riconosciuta nella pratica.

---

<sup>41</sup> Si veda la tabella I nell'allegato IV per le risposte specifiche delle Parti.

182. Inoltre, il Comitato di Lanzarote fa notare che gli enti pubblici, come le autorità statali, locali e regionali, sono escluse dal campo di applicazione della responsabilità delle persone giuridiche dalla Convenzione e nella maggior parte dei paesi.

183. Il Comitato di Lanzarote ricorda che, ai sensi dell'articolo 26 della Convenzione, la persona giuridica è ritenuta responsabile di un reato commesso a suo vantaggio. Tale reato comprende principalmente la pornografia infantile o altre forme di sfruttamento sessuale e non più gli abusi sessuali nell'ambiente di fiducia. In ogni caso, il Comitato di Lanzarote nota che i casi di responsabilità delle persone giuridiche segnalati sono molto rari in questo contesto.

#### *Osservazioni specifiche riguardo all'abuso sessuale di minore nell'ambiente di fiducia*

184. I casi di responsabilità delle persone giuridiche sono ancora più rari nel contesto del tema specifico del ciclo di monitoraggio, ovvero l'abuso sessuale di minori nell'ambiente di fiducia. Le persone giuridiche possono rientrare nell'ambiente di fiducia dei minori in settori e aree specifiche quali l'educazione, la salute, la protezione sociale, ambiti giudiziari e di applicazione della legge, contesti legati allo sport, alle attività culturali e al tempo libero. Le legislazioni nazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche non prevedono la specificità del fattore "ambiente di fiducia". Il Comitato di Lanzarote invita le Parti ad aggiungere nella loro legislazione in materia di responsabilità delle persone giuridiche, come circostanza aggravante, il fatto che un caso di abuso sessuale sia commesso nell'ambiente di fiducia di un minore.

185. In pratica, i casi di abusi sessuali nell'ambiente di fiducia di un minore sono commessi da individui (persone fisiche) in proprio nome e non a vantaggio di una persona giuridica. Questi casi non rientrano dunque nel campo di applicazione della responsabilità delle persone giuridiche. Può tuttavia accadere in circostanze molto specifiche che un individuo istituisca un soggetto giuridico da usare come luogo per attirare minori al fine di abusarne. Ovviamente, in tal caso l'entità giuridica sarebbe ritenuta responsabile. Il Comitato di Lanzarote ritiene che la legislazione generale vigente nelle Parti sia sufficiente per affrontare questo tipo di casi.

186. Le persone giuridiche possono anche essere ritenute responsabili in alcuni casi di abuso sessuale di minore commesso da dipendenti nell'ambito del loro lavoro abusando della loro posizione di fiducia, quando tale abuso è stato commesso a vantaggio della persona giuridica. Il Comitato di Lanzarote è del parere che tali casi possano rientrare nelle competenze di cui all'articolo 26 della Convenzione di Lanzarote, se la persona giuridica non interviene e copre gli atti dei dipendenti a vantaggio della persona giuridica.

187. **Malta** non ha fornito informazioni sulla sua situazione nazionale a tal riguardo.

### **Raccomandazioni sulle misure da adottare per migliorare l'effettiva attuazione della convenzione di Lanzarote**

Il Comitato di Lanzarote:

- Sollecita l'**Ucraina** ad attuare la legislazione in base alla quale le persone giuridiche possono essere ritenute responsabili di atti di sfruttamento e abuso sessuale nei confronti di minori (R62);
- Invita le Parti a esaminare i motivi per cui finora nessuna persona giuridica accusata è mai stata punita per gli atti di cui all'articolo 26 della Convenzione e, alla luce di tali risultati, di adottare le misure necessarie per garantire che la responsabilità delle persone giuridiche sia perseguita nella pratica (R63);
- Invita **Malta** a valutare la sua situazione nazionale alla luce delle considerazioni che precedono, e la sollecita, se del caso, ad allinearsi ai requisiti della Convenzione (R64).

## **PRINCIPALI RACCOMANDAZIONI CHE EMERGONO DAL RAPPORTO RIGUARDANTI TUTTE LE PARTI<sup>42</sup>**

### **RIGUARDO ALLA PENALIZZAZIONE DEGLI ABUSI SESSUALI SU MINORI NELL'AMBIENTE DI FIDUCIA**

Il Comitato di Lanzarote:

- A. Sollecita le Parti a rivedere la loro legislazione per garantire un'efficace protezione dei minori da situazioni in cui gli abusi sono commessi da una posizione riconosciuta di influenza;
- B. Sollecita le Parti, ove appropriato, a rivedere la loro legislazione per inserire che, nel contesto del reato penale di abuso sessuale nell'ambiente di fiducia, il limite di età per compiere atti sessuali sia irrilevante e che l'uso della forza, la coercizione o la minaccia non sia un elemento costitutivo del reato.

### **RIGUARDO ALLA RACCOLTA DATI SUGLI ABUSI SESSUALI SU MINORI NELL'AMBIENTE DI FIDUCIA**

Il Comitato di Lanzarote:

- C. Esorta le Parti ad adottare le misure legislative o di altra natura necessarie per istituire o designare meccanismi per la raccolta dati o punti d'informazione a livello nazionale o locale e in collaborazione con la società civile, allo scopo di osservare e valutare, in termini di raccolta di dati quantitativi, il fenomeno dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale di minori in generale e dell'abuso sessuale di minore commesso nell'ambiente di fiducia, in particolare;

### **RIGUARDO ALL'INTERESSE SUPERIORE DEL MINORE E AI PROCEDIMENTI PENALI A MISURA DI MINORE**

Il Comitato di Lanzarote:

- D. Ritiene che le Parti dovrebbero sviluppare o potenziare un approccio coordinato e globale che includa tutti gli organi competenti e i professionisti coinvolti in procedimenti penali per garantire l'interesse superiore del minore in caso di abuso sessuale;
- E. Invita le Parti, a tal proposito, a sostenere lo scambio di buone pratiche sviluppate dai soggetti interessati, compresa la società civile, per garantire il rispetto del principio dell'interesse superiore del minore, determinando al contempo la forma di assistenza più adeguata ai bambini vittime di abuso sessuale nell'ambiente di fiducia;
- F. Invita le Parti a tener conto delle specificità dell'abuso sessuale commesso nell'ambiente di fiducia del minore nelle misure e nelle procedure applicate durante le indagini e i procedimenti penali per non aggravare il trauma vissuto dal minore;

---

<sup>42</sup> Le raccomandazioni rivolte ad alcune Parti specifiche si trovano nei riquadri delle raccomandazioni presenti in ogni capitolo del rapporto.

- G. Ritiene che, nel contesto degli abusi sessuali nell'ambiente di fiducia, l'allontanamento della vittima dal suo ambiente familiare dovrebbe essere previsto come procedura in ultima istanza, e che i requisiti per tale procedura dovrebbero essere chiaramente definiti, stabilendo le condizioni e la durata di tale allontanamento;
- H. Invita le Parti a compiere ogni sforzo per ovviare alla necessità della presenza fisica dei minori vittime durante il procedimento, anche quando devono testimoniare, ricorrendo ad appropriate tecnologie di comunicazione per consentire loro di essere ascoltati in aula senza essere fisicamente presenti;
- I. Sollecita le Parti che non lo hanno ancora fatto ad adottare le misure legislative o di altra natura necessarie affinché le persone vicine alla vittima possano beneficiare, ove necessario, di un'assistenza terapeutica, in particolare di un supporto psicologico di emergenza;
- J. Invita le Parti, nel determinare il sostegno necessario alla vittima e alle persone ad essa vicine, a tener conto del fatto che la denuncia del minore non dovrebbe peggiorare la sua situazione e quella degli altri membri della famiglia che non hanno commesso i fatti.

#### **RIGUARDO ALLA RESPONSABILITA' DELLE PERSONE GIURIDICHE**

Il Comitato di Lanzarote:

- K. Invita le Parti a prendere le misure necessarie per garantire che la responsabilità delle persone giuridiche sia perseguita nella pratica.